

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1950

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Pag.

di legge: « Riforma agraria in Sicilia »	
(Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	5123, 5125, 5128, 5130, 5131
1133, 5134, 5135, 5136, 5139, 5140, 5141, 5143, 5144	
5145, 5146, 5150, 5151, 5155	
5124, 5133, 5138, 5143, 5144, 5145, 5151	
220, Assessore all'agricoltura ed alle	
ste.	5124, 5127, 5130, 5135, 5138, 5139, 5140
5143, 5144, 5145, 5146, 5147, 5148, 5150	
RABBA DI GIARDINELLI 5124, 5140, 5143, 5145	
OGGIA, Assessore alle finanze.	5125, 5127
5137, 5152, 5154	
VALDI, relatore di minoranza	5127, 5130
5132, 5140, 5143, 5144, 5147, 5149, 5150, 5152	
OGGIOVANNI	5127, 5129
5133, 5138, 5143, 5153	
5127, 5131	
5135, 5140, 5145, 5146, 5150, 5155	
5128, 5132, 5134	
5135, 5140, 5145, 5146, 5153, 5155	
5130, 5132	
5135, 5143, 5146, 5149, 5151	
5131	
5132, 5138, 5140, 5141	
VO, Presidente della Regione	5144, 5147, 5155
ioni nominali)	5133, 5134, 5135
ati di votazioni)	5134, 5135, 5136
5120	
5121	
5121	
5119	
5119	
5121, 5122, 5123	
5122	
5122	

La seduta è aperta alle ore 16,30.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è pervenuta dal Governo la risposta scritta all'interrogazione numero 1133 dell'onorevole Dante e che essa sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« All'Assessore ai lavori pubblici, per conoscere quali tempestivi provvedimenti intenda adottare al fine di ovviare al gravissimo inconveniente derivante dalle pessime condizioni in cui si trova la strada Castronovo-Scalo, specie nel tratto De Pupo-Castronovo, che nell'imminenza delle piogge autunnali ed invernali diverrà addirittura intransitabile, con grave nocumento per quelle laboriose popolazioni. » (1150) (*L'interrogante chiede la risposta scritta con urgenza*)

BARBERA GIOACCHINO.

« Al Presidente della Regione, all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale ed all'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni:

1) per sapere se siano a conoscenza che la Società ferroviaria Siracusa-Ragusa-Vizzini non ha ancora provveduto, ai sensi del R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9, a riassumere tutti gli ex dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dalle succitate disposizioni legislative, per essere stati a suo tempo licenziati per motivi politici. In particolare sei ex dipendenti della predetta Società, e precisamente i signori Buscema Vincenzo, Carbone Vincenzo, Corvisieri Giacomo, Garofalo Giuseppe, Intriglia Antonino e Monte Salvatore, pur avendo presentato da circa sei anni regolare documentata istanza, non hanno ancora ottenuto la riassunzione, che da lunghissimo tempo ansiosamente attendono per rivendicare i loro diritti;

2) per conoscere quale azione intendano svolgere perchè la citata Società ottemperi al più presto alle vigenti disposizioni di legge, dato che la Commissione provinciale di epurazione di Siracusa, ai sensi dell'articolo 14 del D.L.C.P.S. 12 dicembre 1947, numero 1488, ha rinviaiato alla stessa Società, per la valutazione, con nota 0233 del 28 febbraio 1948, le pratiche relative ai sei ex impiegati da riassumere;

3) perchè venga esaminata benevolmente la possibilità di sollecitare il competente Ministero dei trasporti perchè, per il ricordato

D. L. 12 dicembre 1947, numero 1488, siano emanate le disposizioni relative alla nomina degli organi normali di amministrazione, che dovrebbero procedere al riesame delle pratiche in parola e, quindi, alla riassunzione degli interessati. » (1151)

BEVILACQUA.

« All'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

1) se è a conoscenza che, iniziati, or è un anno e mezzo, i lavori di costruzione della strada Fontanella-Semini, in agro di Caltagirone, sono stati interrotti e il fondo stradale lasciato senza breccia, è divenuto impraticabile.

Tale strada, come è previsto, va congiunta con la strada « Mazzone », sia per dare possibilità di soggiorno estivo nelle contrade viciniori, sia per realizzare la circolare dell'autobus in funzione a Caltagirone, e, soprattutto, per superare il passaggio a livello ferroviario « Fontanelle ».

2) se, in conseguenza, l'onorevole Assessore intende intervenire senza indugio e provvidamente, dato che la necessità di tali lavori è sentitissima. » (1152) (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*)

BONFIGLIO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno. Quella per la quale è stata chiesta la risposta scritta sarà inviata al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Prego il deputato segretario di dare lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

BENEVENTANO, segretario:

« Al Presidente della Regione, per sapere cosa intende fare:

1) Per tutelare, nella sua qualità di rappresentante del Governo dello Stato, la sovranità dello Stato conculcata dai marinai americani che sbarcano dalle navi da guerra U.S.A. nelle loro frequenti visite ai porti siciliani.

La venuta di queste navi da guerra di una potenza straniera ha costituito nella città di Messina una vera e propria occupazione m-

che comincia nei locali della Questura, un comando della polizia U.S.A. ha presso di un ufficio accanto a quello del gestore.

Per far rispettare le leggi vigenti nel paese anche da parte di marinai americani della marina da guerra degli U.S.A..

Infatti, nell'occasione della recente venuta di navi da guerra americane a Messina, Palermo, Siracusa, i marinai si sono distinti per atti di violenza e disgustosi atteggiamenti contrari ad ogni forma del vivere civile senza che le forze di P. S. in nessun caso siano intervenute.

A Messina, in particolare, un marinaio non innamorato di ubriachezza, si lanciava contro un giovane lavoratore di 14 anni, gli sbatteva con violenza per tre volte il capo a terra e indi fuggiva.

Il giovane, trasportato da alcuni passanti all'ospedale « Piemonte », versa in fin di vita per commozione cerebrale, mentre il marinaio, individuato per opera di un passante, non è stato fermato dalla polizia italiana.

Per tutelare la libertà di stampa, dato che il direttore del *Notiziario di Messina* dichiarava ad una commissione di cittadini che l'ammiraglio Lubrano, comandante della piazzaforte di Messina, lo aveva scongiurato di pubblicare una sola parola sulle malefatte dei marinai americani. » (328) (*Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza*)

MONDELLO - COLOSI - SEMERARO - MONTALBANO - BONFIGLIO - CORTESE - CUFFARO - AUSIELLO - COLAJANNI POMPEO - DI CARA - D'AGATA.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè annotata sarà iscritta all'ordine del giorno per svolgimento al suo turno.

Svolgimento di una interpellanza.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Chiedo che l'interpellanza testè annotata venga trattata immediatamente.

PRESIDENTE. Assicuro che interpellero in ordine di giorno alla Regione, non appena possibile.

Per l'approvazione di due disegni di legge di iniziativa dell'Assemblea, da parte del Parlamento nazionale.

ADAMO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO DOMENICO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con un certo senso di commozione prendo la parola per comunicare alla Assemblea che in data odierna il Parlamento nazionale ha approvato i due disegni di legge, di iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana, relativi alla tipicizzazione dei vini Marsala e Moscato passito. E' dal 1830 che i siciliani hanno chiesto giustizia per questo settore importantissimo della vita economica siciliana; è dal 1830 che il Governo centrale rimaneva sordo a queste richieste del popolo siciliano. L'autonomia siciliana ha fatto il miracolo; l'autonomia siciliana ha dato a queste popolazioni e a questi lavoratori gli strumenti perché essi possano con dignità adempiere il loro lavoro, con sicurezza e tranquillità.

Ritengo, pertanto che veramente il popolo siciliano, i vitivinicoltori della mia zona, i vitivinicoltori della plaga di Pantelleria debbano essere riconoscenti a questo istituto e pronti in qualunque momento a difenderlo, perchè nessuno possa osare in seguito di togliercelo. Questa approvazione cade a proposito, perchè a Marsala, il 29 ottobre, sarà celebrata la prima « Giornata del vino-marsala » che sarà la rassegna delle nostre attività, dell'attività di questo popolo laborioso. Non posso terminare il mio dire senza gridare, con orgoglio di siciliano e con tutto l'ardore dello spirito di questa nostra Sicilia: viva l'autonomia siciliana! (Applausi)

PRESIDENTE. Mi associo, a nome dell'Assemblea, al compiacimento manifestato dallo onorevole Adamo Domenico, al quale rivolgo, a nome dell'Assemblea, un plauso per l'entusiasmo fattivo con cui ha impostato i problemi della vitivinicoltura siciliana.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è quella numero 1120 dell'onorevole

Pantaleone all'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni.

VERDUCCI PAOLA, Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI PAOLA, Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni. Siamo d'accordo con l'onorevole Pantaleone per rinviarne lo svolgimento.

PRESIDENTE. Allora resta così stabilito.

Lo svolgimento dell'interrogazione numero 1127 degli onorevoli Bosco, Cuffaro e Gallo Luigi all'Assessore ai lavori pubblici è rinviato per assenza dell'onorevole Assessore.

Segue l'interrogazione numero 1128 dello onorevole Bosco all'Assessore alla pubblica istruzione, per sapere per quali motivi non sia stato ancora provveduto alla sistemazione territoriale delle direzioni didattiche e delle circoscrizioni scolastiche, all'allargamento della relativa pianta organica ed al bando di concorso per direttore didattico, che è tanto atteso dalla classe magistrale isolana e tanto necessario per una più efficace direzione e vigilanza dei servizi della scuola primaria.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alla pubblica istruzione, per rispondere a questa interrogazione.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. L'onorevole Bosco, uomo di scuola, si preoccupa di dare una sistemazione ai circoli e alle circoscrizioni didattiche. Il problema è veramente di grande rilievo, perché in tanto le scuole potranno funzionare e adempire a quella funzione sociale per la quale sono istituite e alla quale noi le abbiamo indirizzate, in quanto avranno direttori didattici e ispettori che si interesseranno delle scuole e le cureranno con quell'amore che la scuola stessa richiede.

Il problema è stato esaminato a suo tempo dall'Assessore, il quale ha preparato un disegno di legge per l'aumento del numero delle direzioni e delle circoscrizioni. Poiché era necessario che questo disegno di legge venisse suffragato dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, esso fu a suo tempo inviato al Consiglio stesso, il quale lo ha restituito con una nota che ha veramente suscitato la meraviglia dell'Assessorato per la pubblica

iscrizione. Tale nota conclude col non approvare il disegno di legge proposto per ragioni tecniche e finanziarie che non è il caso di accennare. La questione è stata, dal Consiglio di giustizia amministrativa, impostata sul fatto che, iniziando, i direttori didattici, la loro carriera dall'ottavo grado, non si ritiene di concedere i benefici che l'autonomia siciliana ha già accordato ai maestri inquadrandoli fin dall'inizio della carriera all'XI grado. Si dice che, poiché i due ruoli, siciliano e nazionale, sono collegati tra loro, non è possibile procedere ai trasferimenti, perché ci si troverebbe, in Sicilia, in una situazione quasi di disagio, in quanto, mentre i direttori didattici che potrebbero essere trasferiti dal Continente in Sicilia hanno il IX grado, in Sicilia i direttori didattici iniziano la loro carriera con l'VIII grado. Io, evidentemente, non sono d'accordo, perché la differenza di grado non investe la funzione, che è sempre la stessa.

Comunque, indipendentemente da questo parere, l'Assessorato per la pubblica istruzione ha inviato il disegno di legge all'Assessorato per le finanze, perché lo esaminasse dal punto di vista finanziario. Molto diligentemente e con gran premura quest'ultimo lo ha restituito approvandolo, meno piccoli ritocchi e pochissime riduzioni, concernenti unicamente il numero dei direttori e le circoscrizioni da stabilire.

Il disegno di legge è, quindi, passato alla Giunta regionale, la quale ne ha già iniziato l'esame soprattutto in relazione al parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Poiché l'esame implica una questione anche giuridica, è stato rimandato ad un'altra seduta, che sarà fissata al più presto. Mi auguro che la Giunta lo approverà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bosco, per dichiarare se è soddisfatto.

BOSCO. L'onorevole Assessore ha premesso delle belle parole, le quali mi dispenserebbero dal dire quale importanza noi uomini di scuola diamo al fatto che molte direzioni e molti ispettorati sono sprovvisti di titolari. Anzi, non è il caso che venga a dire quale è il dis-servizio.

ROMANO GIUSEPPE, Assessore alla pubblica istruzione. E' la verità.

BOSCO. A prescindere dal fatto che il parere del Consiglio di giustizia amministrativa

non è vincolante per l'Assessore, devo manifestare la mia meraviglia per il fatto che il Consiglio di giustizia amministrativa non è al corrente delle disposizioni di legge. I direttori didattici sono inquadrati nel grado VIII da parecchio tempo; quindi il Consiglio di giustizia amministrativa è fuori strada, se fa quella eccezione. Sono lieto che l'Assessore abbia insistito e che il disegno di legge sia stato esaminato dall'Assessorato per le finanze. Sono lieto, altresì, che l'Assessore abbia portato il problema in Giunta; speriamo che questa esamina e risolva questo annoso problema che è effettivamente di una grande importanza.

PRESIDENTE. Le interrogazioni numero 1130 e 1132 dell'onorevole Cacciola si intendono ritirate per assenza dell'interrogante.

E' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ». (401)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta precedente, sull'articolo 2 *quater* degli onorevoli Franchina ed altri e sull'articolo 2 *bis* presentato dall'Assessore all'agricoltura ed alle foreste in sostituzione del primo comma dell'articolo 2 *quater*. Li rileggono:

Art. 2 *quater*.

« Saranno chiamati a far parte del Comitato regionale per la bonifica, istituito con D. P. 22 ottobre 1947, n. 88, oltre ai membri previsti all'art. 4, due rappresentanti della cooperazione agricola, un rappresentante dei coloni e mezzadri.

« Saranno chiamati a far parte del Comitato regionale per l'agricoltura, istituito con D. P. 22 ottobre 1947, n. 87, oltre ai membri previsti all'art. 3, due rappresentanti della cooperazione agricola, un rappresentante dei coloni e mezzadri. »

Art. 2 *bis*.

Composizione del Comitato regionale per la bonifica.

« L'art. 3 del D. P. 22 ottobre 1947, n. 88, ratificato con modifiche con la legge 21 giugno 1948, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Del Comitato fanno parte di diritto:

1) il Direttore regionale dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

2) il Provveditore alle opere pubbliche;

3) l'Ispettore agrario compartmentale;

4) il Ragioniere regionale;

5) il Capo della Divisione bonifica e colonizzazione;

6) il Capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;

7) il Capo della Divisione produzione agricola e tutela;

8) il Capo del Servizio forestale;

9) il Capo dell'Ufficio regionale della riforma agraria;

10) il Direttore regionale della sanità;

11) il Presidente dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia;

12) un rappresentante dell'Assessorato dei lavori pubblici;

13) un rappresentante dell'Assessorato per l'igiene e la sanità;

14) un esperto dell'Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;

15) tre esperti in materia di bonifica dal punto di vista tecnico-economico e giuridico, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;

16) un esperto in rappresentanza dei datori di lavoro agricolo;

17) due esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli;

18) un esperto in rappresentanza dei coltivatori diretti;

19) un esperto in rappresentanza della cooperazione agricola.

I componenti di cui ai numeri 16), 17), 18) e 19) sono nominati dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive associazioni regionali in numero triplo dei membri da nominare. »

Comunico che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste, sciogliendo la riserva avanzata nella precedente seduta, ha presentato in sostituzione del secondo comma dell'articolo 2 *quater*, il seguente altro articolo:

Art. 2 *ter*.

Composizione del Consiglio regionale dell'agricoltura.

« L'articolo 3 del D. P. 22 ottobre 1947, numero 87, ratificato con modifiche con la legge 19 giugno 1948, numero 19, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio è presieduto dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, ed è composto:

- 1) dal Direttore regionale;
- 2) dal Ragioniere regionale;
- 3) dal Capo della Divisione bonifica e colonizzazione;
- 4) dal Capo della Divisione miglioramenti fondiari, servizi speciali, caccia e pesca;
- 5) dal Capo dell'Ufficio regionale per la riforma agraria;
- 6) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, assistenza e previdenza sociale;
- 7) da un rappresentante dell'Associazione tecnici agricoli;
- 8) da un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura;
- 9) da un rappresentante degli istituti di sperimentazione agraria della Regione;
- 10) dal Direttore dell'Ufficio regionale di Palermo della Federazione italiana dei consorzi agrari;
- 11) dal Direttore della Sezione del credito agrario del Banco di Sicilia;
- 12) da un esperto in rappresentanza della Associazione siciliana dei consorzi ed enti di bonifica e di miglioramento fondiario;
- 13) da cinque esperti, particolarmente competenti in materia giuridica, agraria e cooperativistica, scelti dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste;
- 14) da un esperto in rappresentanza dei datori di lavoro agricolo;
- 15) da due esperti in rappresentanza dei lavoratori agricoli;
- 16) da un esperto in rappresentanza dei coltivatori diretti;

19) da un esperto in rappresentanza della cooperazione agricola.

Assiste il Consiglio, quale segretario, funzionario della Divisione produzione agricola e tutela.

I componenti di cui ai numeri 16, 17, 18 e 19 sono nominati dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste su designazione delle rispettive associazioni regionali in numero triplo di membri da nominare. »

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ormai sul contenuto sostanziale degli articoli 2 *bis* e 2 *ter* siamo tutti d'accordo. Ritengo, però, che non sia opportuno modificare in una legge un organismo che è preveduto da una legge diversa. Quindi, permetto di chiedere una ulteriore sospensione dell'esame di questi articoli, perché propongo di presentare questa sera stessa un disegno di legge che regoli la materia e ci adottando la procedura di urgenza, potrebbe essere approvato nella seduta di sabato. In tal modo verrebbe soddisfatta anche l'igenza di quei colleghi, i quali ritengono che la modifica debba essere apportata prima che il disegno di legge sulla riforma agraria venga approvato.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Cosa ne pensa la Commissione?

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione riterrebbe opportuno che si conclude nel senso di regolare l'argomento con una apposita legge. Se l'Assemblea ed il Governo sono politicamente impegnati ad approvare il disegno di legge che sarà presentato dall'onorevole Napoli prima della approvazione del disegno di legge sulla riforma agraria mi pare che si possa proseguire nella discussione degli articoli.

NICASTRO. Siamo d'accordo.

NAPOLI. E' meglio sospendere, per il momento, la discussione degli articoli aggiuntivi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questa comma manifestazione di diffidenza.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Una diffidenza verso noi stessi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Comunque, a titolo personale, dichiaro di accettare tale soluzione.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Napoli è accolta. Si riprende, quindi, la discussione dell'ultimo comma dell'articolo 6, sospesa nella seduta precedente a richiesta della Commissione. Lo rileggo:

« Per i proprietari obbligati alle denunce previste dal successivo articolo 23 il termine della presentazione dei piani di cui al presente articolo decorre dalla decisione definitiva relativa al conferimento dei terreni ed è ridotto a due mesi senza diritto a proroga. »

Ricordo che, in relazione a tale comma, erano stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

— sostituire alle parole: « al conferimento dei terreni » le altre: « all'espropriaione dei terreni ».

dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Calabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 6.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole signor Presidente, a seguito della sospensione e di un intenso scambio di vedute fra vari gruppi dell'Assemblea e la Commissione, si è concordato il seguente emendamento costitutivo, che contiene una lieve modifica allo comma dell'articolo 6:

« Per i proprietari tenuti alla denuncia di articolo 23 della presente legge, il termine di presentazione dei piani di cui al presente articolo decorre dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione del piano definitivo. »

agli onorevoli colleghi sanno, il disegno che stiamo discutendo prevede,

all'articolo 23, un termine per la denuncia da parte dei proprietari che, avendo un reddito dominicale complessivo non inferiore alle 30 mila lire, sono soggetti allo scorporo dei terreni di loro proprietà situati nell'ambito della Regione. Il termine attualmente previsto sarebbe di quattro mesi, ma tutti abbiamo notizia di un emendamento, proposto dagli onorevoli Napoli ed altri, per cui questo termine si ridurrebbe a sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*; ho motivo di ritenere che sarà questa la soluzione che sarà accolta.

Per quanto riguarda, poi, gli obblighi di trasformazione agraria e fondiaria, il disegno di legge, nel suo titolo primo, prevede che i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali della trasformazione dell'agricoltura siano approvati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, altresì, che questi piani diventino esecutivi dal momento in cui saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; saranno anche comunicati, con manifesto pubblico, nei comuni cui si riferiscono i territori soggetti. Di guisa che, secondo le previsioni, perché i piani generali e le direttive di trasformazione della agricoltura diventino esecutivi, e quindi facciano nascere l'obbligo della trasformazione, devono intercorrere da quattro a cinque mesi. Il termine massimo entro cui dovrebbero essere formulati i piani è, infatti, di quattro mesi; a questi bisogna aggiungere il tempo necessario per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Regione e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per l'affissione del pubblico manifesto, per cui è lecito supporre che sarebbe per trascorrere almeno ancora un altro mese; quindi, si tratta di cinque mesi almeno. Dalla scadenza dei cinque mesi comincia a decorrere il termine di quattro mesi entro cui i proprietari debbono presentare i piani particolari. Questo termine, secondo il comma che noi abbiamo testé approvato, è prorogabile, per giustificati motivi, di altri due mesi. In totale vi saranno undici mesi di tempo. In tale periodo si procederà alla formulazione dei piani di conferimento, ai quali gli uffici competenti potranno cominciare a lavorare sin dal terzo mese successivo a quello della pubblicazione della legge perché, il termine per la denuncia essendo di due mesi, gli uffici avranno, dopo decorso questo termine, gli elementi necessari.

Pertanto, prima che scada l'ultimo termine ipotizzabile per la presentazione dei piani particolari gli uffici avranno avuto a disposizione nove mesi di tempo per la formulazione dei piani di conferimento. Epperò, l'ipotesi che è stata prospettata come una grave difficoltà da alcuni gruppi dell'Assemblea, e cioè che i proprietari potrebbero essere costretti ad eseguire piani di trasformazione per terreni che verrebbero espropriati, è un'ipotesi che può verificarsi assai raramente, in un numero di casi molto limitato. Credo, anzi, che si possa prevedere teoricamente, ma che nella pratica non si verificherà mai. Si è detto che i proprietari verrebbero obbligati a formulare i piani di trasformazione per terreni che, in definitiva, non sarebbero di loro proprietà; poichè, dal momento della pubblicazione della legge, il diritto del proprietario diventerebbe potenziale e si consoliderebbe, soltanto dopo l'approvazione del piano di conferimento, su quella parte che non verrà espropriata. Pertanto, obbligare il proprietario a fare un piano di trasformazione pel quale, ad esempio, bisogna prevedere delle opere irrigue di bonifica per una estensione che in seguito verrà espropriata implicherebbe una spesa perfettamente inutile, e ciò in un momento in cui il proprietario stesso è obbligato a sopportare altre spese.

D'altro canto, si osservava che, approvando l'ultimo comma dell'articolo 6 nel testo della Commissione, e cioè rimandando alla decisione definitiva sul piano di conferimento l'obbligo di presentazione dei piani, molto probabilmente l'adempimento di tale obbligo verrebbe eccessivamente ritardato.

Ed allora avremmo trovato una via per cui il termine, per i proprietari soggetti alla denuncia prevista dall'articolo 23, decorre non dalla data di decisione definitiva, ma dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Regione* e in quella della Repubblica del decreto che approva il piano di conferimento. Voglio ricordare che, secondo la norma che tutti conosciamo, contro la formulazione del piano è ammesso ricorso e che il piano diventa esecutivo dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione definitiva sui vari reclami. Viceversa, noi ci riferiremmo alla data di pubblicazione del decreto che approva i piani di conferimento. E' sufficiente che il decreto sia reso pubblico e che il proprietario sappia quale è la pretesa della Regione relativamente al suo obbligo di

conferimento, perchè possa fare il piano ed attenervisi, anche se correrà il rischio di avere fatto, nel caso che presenti ricorso e questo sia respinto, un piano che si manifesti inutile o che debba essere ristretto.

In questo modo noi conseguiremmo una delle finalità che si volevano raggiungere attraverso la soppressione di questo comma, e cioè quella di far sì che i proprietari abbiano interesse a sollecitare la definizione del piano di conferimento. Giova, infatti, supporre che, pure saranno presentati parecchi ricorsi, proprietario avrà interesse di definirli perché, avendo l'obbligo di presentare il piano particolare appena pubblicato il piano di conferimento, si troverebbe, se l'esame del ricorso attardasse, ad avere formulato dei piani anche per i terreni che poi sarebbero espropriati.

D'altro canto, abbiamo dianzi detto che degli undici mesi ipotizzati perchè i piani di trasformazione siano pronti nove saranno utilizzati dagli uffici per la formulazione dei piani di conferimento.

Entro i nove mesi e per gran parte prima di tale termine i piani di conferimento saranno certamente pronti, a meno che non si voglia pensare che, a distanza di un anno, tali piani non siano ancora completati, il che, in partenza, equivarrebbe all'intensione di non volere applicare la legge.

I due mesi che si vogliono concedere per la presentazione dei piani di trasformazione ai proprietari soggetti a conferimento non vanno, perciò, necessariamente ed in ogni caso sommati ad undici mesi, per le considerazioni suesposte.

Per cui questi piani di trasformazione potrebbero essere presentati entro undici mesi e come massimo non oltre i tredici mesi; il che non costituirebbe quella grave remora di cui si è parlato.

Bisogna tenere poi presente che queste ipotesi riguardano i proprietari tenuti alle denunce, cioè coloro che possiedono estensioni superiori ai 150 ettari; ma vi è un numero notevolissimo di proprietari che possiedono dai 100 ai 150 ettari di terreno, i quali non avranno ragione di attendere e dovranno fare i piani, determinando l'assorbimento di mano d'opera che ci proponiamo. Sicchè penso che questa soluzione, che ha incontrato il favore di quasi tutti i colleghi che si sono interessati dell'argomento, sia la migliore possibile. Mi

progetto, pertanto, di sottoporla alla Presidenza, perchè voglia porla in discussione.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Io ho un solo dubbio e vorrei un chiarimento. Qui non si dice che la presentazione del piano di trasformazione debba avvenire entro due mesi dalla pubblicazione del piano di conferimento, ma si dice che i termini per la presentazione cominciano a decorrere due mesi dopo la pubblicazione; si intende dire, cioè, che il decorso di tutti i termini, cioè degli undici mesi ha inizio dopo due mesi dalla data di pubblicazione del piano di conferimento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No. non è così!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Io ho il mio dubbio. Il proponente non mi segue ed io non posso avere il chiarimento. Se stabiliamo che il piano di trasformazione deve essere presentato entro due mesi dall'approvazione del piano di conferimento, noi possiamo essere d'accordo; ma, se diciamo — come è detto — che i termini cominciano a decorrere due mesi dopo la pubblicazione del piano di conferimento, allora vuol dire che tutti i termini si addizionano ai due mesi.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non vuol dire questo.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Allora non si dica che « i termini decorrono »; lo emendamento dovrebbe avere un'altra formulazione. Propongo la seguente: « Per i proprietari obbligati alle denunce dal successivo articolo 23, la presentazione dei piani di cui al presente articolo deve avvenire entro due mesi dalla data di pubblicazione del piano di conferimento. »

MILAZZO. E' la stessa cosa e non abbiamo nulla in contrario.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. In linea di massima, sono d'accordo con l'onorevole Cristaldi. La presentazione deve essere

effettuata entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva il piano di conferimento, e senza diritto a proroga.

CRISTALDI, relatore di minoranza. D'accordo.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Presento il seguente emendamento, concordato con l'onorevole Cristaldi:

sostituire all'ultimo comma dell'articolo 6 il seguente:

« Per i proprietari obbligati alla denuncia prevista dal successivo articolo 23 la presentazione dei piani deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva il piano di conferimento, senza diritto a proroga ».

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ottimamente.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento soppressivo Napoli ed altri e di aderire all'emendamento sostitutivo La Loggia-Cristaldi.

PRESIDENTE. La Commissione accetta lo emendamento?

BIANCO. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. E l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Non possiamo mettere in votazione l'articolo nel suo complesso, perchè rimane sempre sospeso il comma aggiuntivo Franchina ed altri, che riguarda i piani di miglioramento per terreni concessi a cooperative.

NICASTRO. Abbiamo già detto che ne ripareremo in sede di discussione dell'articolo 13.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Si può votare l'articolo nel suo complesso, restando inteso che non c'è preclusione.

PRESIDENTE. Ed allora metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso che, a seguito degli emendamenti approvati nella seduta precedente ed in questa seduta, risulta così formulato:

Art. 6.

Piani particolari.

« I proprietari di fondi compresi nelle zone cui si riferiscono i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali della trasformazione hanno l'obbligo di presentare ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, per ciascun fondo esteso oltre cento ettari, il piano di utilizzazione e di miglioramento da attuare nel fondo stesso.

I piani generali e le direttive fondamentali possono prevedere tale obbligo anche per i proprietari di fondi di minore estensione, con esclusione dei fondi inferiori a venti ettari. Su richiesta dei proprietari dei fondi da venti e fino ai cinquanta ettari i relativi piani potranno essere redatti dall'Ispettorato agrario provinciale contro rimborso delle spese sostenute.

I piani particolari devono essere presentati nel termine di 120 giorni dall'avviso mediante pubblico manifesto a stampa dell'avvenuto deposito nella Segreteria comunale del decreto assessoriale di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali.

Per i fondi ricadenti in comprensori di bonifica i cui piani siano stati approvati prima della pubblicazione della presente legge, il termine anzidetto decorre dalla data in cui questa entrerà in vigore.

Gli ispettori provinciali, sentiti i rispettivi comitati dell'agricoltura, possono, per giustificati motivi, prorogare tale termine di non oltre 60 giorni.

I piani relativi ai fondi ricadenti nei perimetri dei consorzi di bonifica debbono essere corredati dal parere dei rispettivi consorzi.

Per i proprietari obbligati alle denunce previste dal successivo articolo 23 la presentazione dei piani deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto che approva il piano di conferimento, senza diritto a proroga. »

(E' approvato)

Essendo stato approvato nella seduta precedente l'articolo 7, si passa all'articolo ag-

giuntivo 7 bis, presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Caltanissetta, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

Art. 7 bis.

« Per opere di trasformazione fondiaria obbligatoria si intendono quelle che consentono la modifica del regime fondiario nei suoi elementi.

Gli elementi del regime fondiario di cui al comma precedente sono i seguenti:

- a) viabilità aziendale ed interaziendale;
- b) approvvigionamenti idrici ed evenzi-
- li opere irrigue aziendali ed interazienda-
- c) piantagioni arboree;
- d) sistemazione idraulico-agraria del reno;
- e) piccole opere di bonifica;
- f) costruzione di fabbricati, di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali, per l'esercizio dell'industria agraria. »

NICASTRO. Chiedo di parlare per strarlo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Abbiamo già parlato dell'articolo 7 bis in sede di discussione dell'articolo 4 bis. Io allora feci osservare che era giunto il tempo di spostare la discussione di tale articolo ed iniziare la discussione degli articoli 7 bis, 7 quater, da noi proposti, perché tutti questi articoli compreso l'articolo 4 bis, si riferiscono ai piani particolari, da noi esaminati in sede di discussione dell'articolo 6, che abbiamo già approvato.

BIANCO. Ed abbiamo respinto la proposta.

NICASTRO. All'articolo 6, che abbiamo approvato, è detto:

« I proprietari di fondi compresi nelle zone cui si riferiscono i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali della trasformazione, hanno l'obbligo di presentare ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura, per ciascun fondo esteso oltre cento ettari, il piano di utilizzazione e di miglioramento da attuare nel fondo stesso. »

Io credo che la mia illustrazione meriti chiarimento retrospettivo.

La legge sulla bonifica integrale, come dicevo, prevede le opere di competenza sta-

che riguardano i comprensori di bonifica. I comprensori di bonifica debbono venire eseguite opere di radicale trasformazione, ai fini di modificare radicalmente gli ordinamenti culturali. Ora, l'indirizzo della legge in esame è di prescrivere l'emanazione di direttive anche per quelle zone nelle quali non interviene la legge sulla bonifica integrale, laddove cioè non vi sono consorzi di bonifica, laddove le trasformazioni non hanno il carattere di radicali modifiche dell'ordinamento produttivistico, così come è previsto dalla legge sulla bonifica integrale, ovvero laddove occorra un miglioramento fondiario. Quando abbiamo votato il sottotitolo dell'articolo 4, abbiamo precisato che nella parola « trasformazione » era compreso l'obbligo di miglioramento; questo obbligo, quindi, deve ritenersi esteso anche rispetto alle zone che non rientrano nei comprensori di bonifica, perché le trasformazioni da farsi non sono di ordine radicale, ma devono essere compiute ai fini del miglioramento culturale. In esse occorre, cioè, non una trasformazione radicale, nel senso di cambiare l'ordinamento culturale da estensivo in intensivo, ovvero intesa ad apportare una immissione di lavoratori nei fondi con premiente funzione di colonizzazione, ma piuttosto un riordinamento culturale che riguardi il miglioramento culturale del fondo stesso. Ed allora, mediante questo articolo aggiuntivo, noi intenderemmo, ad interpretazione dello articolo 6 già votato, stabilire quali debbano essere i riordinamenti culturale da compiere, i piani di trasformazione da adottare, e quali gli elementi costitutivi di essi.

Tale articolo aggiuntivo si riferisce alle direttive dell'Assessore, che devono essere applicate sia per quanto riguarda le opere di competenza privata da eseguire entro i comprensori di bonifica, sia per quanto riguarda le opere di miglioramento fondiario da eseguire nei terreni non compresi in essi, nei quali appare chiaro che risultano deficitari elementi come l'approvvigionamento idrico, le abitazioni rurali e la viabilità. A noi intende rendere chiaro, sebbene le leggi esistenti ne parlino, che l'obbligo del miglioramento fondiario non è riferito semplicemente ai terreni ricadenti nei comprensori di bonifica a tutti i terreni compresi nelle zone a cui si riferisce la presente legge. Ecco, quindi, che l'Assemblea voti nel nostro proposito l'articolo aggiuntivo in cui si chiarisce quali sono gli ele-

menti costitutivi dei piani particolari da eseguire nei terreni, ricadenti o meno nei piani di bonifica, da migliorare o trasformare.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Aderiamo interamente all'emendamento proposto dagli onorevoli Franchina ed altri perché esso coincide, come voi onorevoli colleghi bene ricordate, con l'articolo aggiuntivo 4 bis da noi proposto.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Veramente non era identico.

CASTROGIOVANNI. C'era una variante, relativamente alla cultura arborea; ma si può dire ugualmente che sia identico. A noi premeva che, più opportunamente, una norma del genere fosse inserita nell'articolo 4, poiché queste trasformazioni culturali ed ambientali dei terreni dovevano essere previste, a nostro avviso, in sede di redazione dei piani generali. I piani particolari, che sono conseguenziali, avrebbero dovuto logicamente obbedire al piano generale.

Voglio dire, signori colleghi, che l'emendamento ci appare giusto, anzi giustissimo. In questa legge innumerevoli volte si è ripetuto che bisogna fare dei piani generali, dei piani particolari, etc.; ma in che cosa consistano questi piani, in che cosa consistano queste trasformazioni, come si possano individuare queste bonifiche dei terreni, non è detto mai in nessun articolo né specificato mai in alcuna norma. Ora, io penso che ci si dirà che lo organo esecutivo — frase generica, come al solito — nella sua responsabilità e nel suo tecnicismo, provvederà. Io, su questo punto, sono d'accordo, e moltissimo, con l'amico Napoli, il quale dice sempre: « L'organo esecutivo è una bellissima cosa; ma, quando si fa una legge, bisogna in partenza dare le direttive, creare dei limiti, porre delle precise norme, che valgano anzitutto per i cittadini, ed anche, più e meglio, per l'organo che dovrà poi eseguirle ». Pertanto, signori colleghi, in questa legge — come è già stato notato e come palesemente si continua a notare — manca la configurazione, manca la determinazione, manca il valore della parola « piano », da noi usata peraltro in almeno quindici articoli.

La conseguenza è che, effettivamente, lo emendamento Franchina ed altri si appalesa

necessario, perchè necessario è infine che sia chiaramente determinato nella legge e non nella discrezionalità del potere esecutivo cosa voglia dire e dove si voglia giungere con la parola « piani ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ricordare che le ragioni per le quali venne sospesa la votazione o, comunque, si rinviò la trattazione dell'articolo 4 bis, proposto dagli onorevole Napoli, Castrogiovanni ed altri, dipesero da una confusione di concetti fra opere di competenza privata e piani generali: ed è parso allora — e giustamente — stato avvertito dall'Assemblea — che approvare l'articolo 4 bis potesse significare che tutte le maggiori obbligazioni contenute nei piani generali venissero ad essere, attraverso la nostra legge, limitate soltanto a quelle che concernono le direttive fondamentali per le trasformazioni di competenza privata e per gli ordinamenti culturali. Ma non c'è da discutere sull'articolo in esame, poichè anche nella legge sulla bonifica erano previsti questi stessi obblighi per i comprensori di bonifica. Qui siamo in campo diverso: non tutto il territorio della Sicilia ricade nei comprensori di bonifica; tali direttive, quindi, devono essere emanate anche per i terreni non compresi in essi. A mio parere, nessuna esasperata, ipersensibile mentalità del potere esecutivo potrà ravvisare in questa norma una inframmettenza del potere legislativo, perchè quest'ultimo si limita a stabilire che le trasformazioni di competenza privata debbono essere compiute anche in terreni non ricadenti nei comprensori di bonifica. Gli articoli 7 bis e 7 ter, anzi, per quanto concerne le modificazioni del regime fondiario, relativamente al principio dello ordinamento culturale, servono a spianare la via all'organo esecutivo, in quanto in essi si danno ai privati le direttive fondamentali per la formazione dei piani particolari.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, ritengo che tutti siamo d'accordo sul contenuto della disposizione.

BIANCO. Pare che sia tutto il contrario!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Co sempre!

BIANCO. Perchè anticipare i giudizi?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. I una mia speranza; se, però, devo rinunciare non tutti siamo d'accordo, allora il r intervento si appalesa ancora più opportuno. A mio parere, una regolamentazione delle linee direttive, alle quali si deve sottostare nella redazione dei piani, è imprescindibile per la chiarezza della legge, perchè non venga a soffrire in seguito di interpretazioni più o meno impedisive, proibitive o comprensive, ma si proceda con linearità nell'operazione svolgente. Non credo, però, collega Franchina (ecco la ragione per la quale ho pronunciato la parola) che ci si debba limitare a parlare di piani particolari. Bisogna parlare di piani generali e di piani particolari, in quanto l'organizzazione dei piani generali si proietta sulla esecuzione dei piani particolari. E altrettanto avviene passando dal particolare al generale — cioè si discende, ma non si sale — ed ecco perchè sarei stato principiamente d'accordo con l'emendamento proposto dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri.

PRESIDENTE. Invito il Governo a chiarire il suo pensiero sull'articolo aggiuntivo 7 Franchina ed altri.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Io ritengo che non vi sia alcuna ragione — contrariamente a quanto è stato sostenuto — di inserire in questa legge le specificazioni contenute negli articoli aggiuntivi 7 bis e 7 ter, giacchè si tratta di specie di norme inutili ed anzi pericolose; non potrebbero mai risultare complete, esse riuscirebbero in un imbarazzo a colui che ha le mansioni di determinare quanto deve compiersi in un fondo. Chi fosse chiamato ad imporre le trasformazioni secondo le specificazioni che i proponenti dell'emendamento hanno voluto vedere, non potrebbe non rilevare che le specificazioni sono insufficienti, incompiute.

FRANCHINA. Ma ci dica qualche cosa di questa insufficienza.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Nei riguardi dell'ordinamento della coltura intensiva, per esempio, voi ritegno che vi sono dei fondi, i quali possono restare non alterati, cioè non trasformati; altri

non possono non essere irrigui ed in essi, altrettanto sarebbe necessario stabilire l'obbligo di disporre prati artificiali, che consentano un foraggio più abbondante e, in tal modo, la stabulazione permanente di un maggior carico di bestiame; e voi questo non l'avete previsto.

Egregi amici, ma da dove vi è venuta l'idea di presentare questi emendamenti? (*Commenti a sinistra*) Ho notato in diverse occasioni che noi dubitiamo di noi stessi, dei nostri organi, e che stiamo finendo col dubitare anche dei nostri tecnici, (*animati commenti a sinistra*) all'attività dei quali non v'è nessuna ragione di porre limitazioni di sorta mediante una regolamentazione stabilita dall'Assemblea.

NICASTRO. Ella non tiene presente l'articolo 4. Il concetto del: « Salvi gli obblighi stabiliti..... » rimane sempre.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Se intendete, in questo modo, trasformare i fondi, finirete col trasformare la nostra discussione in trattazione di economia agraria. Vi prego, dunque, caldamente — e lo faccio perchè la materia considerata non può far sorgere preoccupazioni — di ritirare gli articoli aggiuntivi 7 bis e 7 ter.

Rinunziamo a queste specificazioni inutili, dannose, pericolose, perchè incomplete. Non ci sarà mai la possibilità di renderle complete. La campagna è ben vasta ed è tale da suggerire ai tecnici soluzioni impensate.

NAPOLI. Noi intendiamo dire: almeno queste, che sono le più comuni, siano adottate in ogni caso.

FRANCHINA. Ma in che cosa consiste la limitazione?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di chiarire il suo pensiero sull'articolo aggiuntivo 7 bis Franchina ed altri.

MARCO. Parlo a nome della maggioranza della Commissione. La legge in esame, come detto altre volte, è agganciata alla legge numero 215 del 1933, riguardante la bonifica integrale, in cui sono specificati in particolare tutti i lavori da compiere sia per la bonifica sia per il miglioramento. Vostra onore quella legge può ingenerare

confusioni e può mettere i proprietari nelle condizioni di non ottenere il contributo dello Stato. In tal caso, evidentemente, la nostra legge sarebbe in contrasto con quella dello Stato.

I piani, d'altronde, non possono essere redatti secondo schemi rigidi; un piano non può prevedere tutto quanto è elencato negli articoli 7 bis e 7 ter. Il piano deve essere regolato secondo la natura del terreno e secondo le sue necessità; volere, quindi, prescrivere rigide regole ai tecnici chiamati a formulare tali piani non è assolutamente consentibile. Pertanto, la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

MARINO. Chiedo di parlare per la minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Poichè è stato detto che non bisogna stabilire schemi rigidi nel formulare i piani di trasformazione devo dire che a mio parere la dizione dell'articolo 7 bis non contiene alcuno schema rigido; in quella dizione è prevista tutta l'opera di trasformazione, pur lasciando ai tecnici il margine sufficiente per interpretarla nel giusto modo. Non bisogna confondere le opere di rotazione agraria....

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Ma è giusto stabilire dei limiti ai tecnici? Questo io chiedo.

MARINO. L'Assessore ha affermato che può considerarsi come opera ricadente nei piani di trasformazione l'approntamento di prati stabili o irrigui. Ma queste non sono opere stabili. Un minimo di opere stabili bisogna fissarle perchè, se ciò non sarà precisato, in particolar modo nelle zone di pianura, i tecnici non avranno alcuna direttiva da dare al proprietario, ed i latifondi resteranno tali.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Li espropriano se i proprietari non fanno la bonifica.

MARINO. E quali sono le opere che devono fare? Io sono del parere di mantenere le voci previste nell'articolo 7 bis, poichè è necessario dare un indirizzo ai tecnici; senza di ciò, vi saranno zone latifondistiche nelle quali il tecnico non avrà modo di svolgere la sua opera, ed in tal caso il disposto dell'articolo 6 resterebbe vano. (*Commenti*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. La trasformazione è obbligatoria.

MARINO. Qual'è l'obbligatorietà?

STARABBA DI GIARDINELLI. Quella che vuole l'Assessore.

MARINO. L'Assessore ha detto che basta fare i prati artificiali per dire di aver compiuto opere stabili. Non sono opere stabili quelli?

ALESSI. L'onorevole Assessore ha detto che in taluni terreni non si può fare che questo.

NICASTRO. A nome del Gruppo del Blocco del popolo, chiedo che l'articolo 7 bis sia votato per appello nominale.

(*La richiesta è appoggiata*)

ALESSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, prendo la parola per chiarire il mio voto. Dichiaro che voterò contro l'articolo 7 bis, non perchè io ponga in dubbio che le opere elencate in detto articolo corrispondano ad opere di trasformazione da effettuare nei fondi e non perchè io dubiti che là dove sarà necessario che esse si compiano simultaneamente — cioè tutte insieme o parte di esse — non sia obbligatorio per i tecnici il prevederle o l'imporle, ma perchè, se noi dessimo all'articolo soltanto un contenuto didascalico, esso diventerebbe materia di trattato e non norma di legge. Volendo, fin da ora, dare un contenuto obbligatorio all'articolo in esame, dovremmo stabilire delle opere che potrebbero non corrispondere alle esigenze particolari dei terreni. Noi livelleremo tutti i terreni della Sicilia, quasi ignorando che la Sicilia ha gli aspetti più vari.

Sono certo che l'Ispettorato agrario e tutti gli organi responsabili delle trasformazioni e del miglioramento si atterranno, sotto la guida dell'Assessore, a queste categorie di opere; ma non comprendo come, in ogni caso, esse debbano tutte concorrere, senza che il tecnico possa esprimere il suo parere. (*Dissensi e commenti a sinistra*)

FRANCHINA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Voterò in favore dell'articolo aggiuntivo 7 bis perchè non ritengo assoluta-

mente di carattere limitativo l'indirizzo in esso contenuto; indirizzo che, peraltro, è tolto peso dalla legge nazionale in vigore. Discutere sulla efficacia, sulla necessità, di questo indirizzo significa mettere in discussione legge nazionale che noi, all'articolo 4, abbiamo dichiarato di accettare.

Se la bonifica fosse riferita a tutti i terreni da trasformare in Sicilia, dell'articolo 7 bis non vi sarebbe alcun bisogno, perchè tutte queste disposizioni sarebbero contenute nella legge per la bonifica integrali poichè, però, vi saranno terreni soggetti alla nostra legge a trasformazione, che non cadono nei comprensori di bonifica intuitivamente bisogna stabilire che anche per questi terreni valgono le direttive fondamentali per la trasformazione. Peraltro, l'opposizione a Governo, ammesso che potesse ravvisarsi, carattere limitativo dell'articolo aggiuntivo da noi proposto, avrebbe potuto concretarsi in un emendamento che tale carattere imperativo limitativo non avesse e che noi non avremmo avuto difficoltà ad accettare. Il Governo avrebbe potuto superare l'ostacolo, se effettivamente l'opposizione fosse dipesa da una muta limitazione del potere esecutivo. Invece purtroppo, è questo un chiaro tentativo diingerenza del potere esecutivo su una materia strettamente legislativa (*animati commenti dissensi dal centro e dalla destra*), sull'indirizzo, cioè, da seguire nella redazione dei particolari di trasformazione e di miglioramento; materia, lo ripeto, di stretta competenza dell'Assemblea. Il Governo ha voluto rivendicare a sé tale competenza, opponendo all'articolo aggiuntivo da noi proposto, sotto un profilo irragionevole: ecco perchè io voterò favorevolmente all'articolo 7 bis.

BIANCO. I piani li devono fare i tecnici non l'Assemblea né il potere esecutivo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, io dichiaro di votare a favore.....

BIANCO. Lo sapevamo, ha già parlato favorevolmente, non c'era bisogno che lo ripetesse!

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Sto facendo una dichiarazione di voto, che è conclusiva delle discussioni avvenute; voglio ciò

motivare il mio voto in relazione alle opinioni che sono state espresse.

A mio avviso, la dizione più completa e felice dell'articolo, sarebbe quella in cui si stabilisse che tali norme valgono e per i piani generali e per quelli particolari.

A scanso di equivoci, dichiaro, quindi, di essere favorevole all'approvazione dell'articolo 7 bis, salvo restando la facoltà di stabilire, in sede di coordinamento, in qual punto della legge la disposizione debba essere inserita, perché serva di chiarimento alla interpretazione della legge stessa.

In sostanza, l'onorevole Assessore ha detto che è inutile prevedere nella nostra legge un obbligo che già esiste; altrettanto ha detto la maggioranza della Commissione per l'agricoltura. Appunto per queste ragioni io voterò a favore dell'articolo 7-bis, non essendoci in esso una contraddizione, ma una conferma degli obblighi previsti nella legislazione agraria; questa ripetizione, a mio parere, giova ad una maggiore intelligenza ed al rispetto della legge, specie qualora dovesse discutersi circa la possibilità o meno dell'applicazione di norme già stabilite. Proprio per queste ragioni, oltre a quelle già da me precedentemente esposte, voterò in senso favorevole.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Vorrei approfittare della dichiarazione di voto, per la quale non potrei fare una dichiarazione ponderata, per sottoporre la istranza di una sospensione della seduta. Probabilmente, con una conversazione, troveremo il punto di incontro per fare in modo che gli elementi costitutivi della bonifica siano preveduti nella legge in esame, in connessione con le necessità obiettive dei vari terreni; onde la sospensione — così com'è avvenuto per l'ultimo comma dell'articolo 6 — potrà risolvere prima la questione e, a mio parere, servirà anche a non farci perdere tempo.

BIANCO. Ma siamo in votazione, non è possibile proporre la sospensiva!

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Aderisco alla richiesta di sospensione fatta dall'onorevole Napoli.

BIANCO. Siamo in votazione, non è possibile fare la sospensione!

PAPA D'AMICO. Presidente della Commissione. Macchè sospensione! Votiamo!

PRESIDENTE. Devo respingere l'istanza di sospensione. Non è possibile parlare di sospensione, dato che siamo in votazione.

CASTROGIOVANNI. Dichiaro, allora, che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo 7 bis perché non ritengo che fra la dizione proposta e quella contenuta nella legge sulla bonifica vi sia contraddizione. Non è esatto che vi sia contraddizione. onorevole Alessi, perché noi...

ALESSI. Io non ho detto questo; questo lo ha detto l'onorevole Bianco. Ho detto altre cose io, non queste.

CASTROGIOVANNI. Onorevole Alessi, mi sono sbagliato. Ed allora, onorevole Bianco, non è esatto che vi sia una contraddizione tra le norme poste nella legge sulla bonifica e quelle poste nell'articolo aggiuntivo 7 bis, poichè esse indicano quattro elementi fondamentali....

BIANCO. Io non ho parlato di contraddizione, ma di confusione, di eventuali complicazioni.

CASTROGIOVANNI. Non vi è, onorevole Bianco, confusione alcuna né alcuna complicazione. La verità è che i quattro elementi, i quali ricorrono sempre ed in ogni caso nella legge sulla bonifica — perché la viabilità aziendale ed interaziendale è un elemento di bonifica che ricorre costantemente; l'approvvigionamento idrico è un elemento che ricorre sempre; la piantagione arborea.....

STARRABBA DI GIARDINELLI. Chi l'ha detto?

BIANCO. Quando non c'è acqua, non si pianta.

CASTROGIOVANNI. Pertanto, ripeto, non vi è contraddizione né confusione. Quando non si vuole fare una cosa, si dice che è superflua. E' sempre così!

BIANCO. Dove non c'è acqua non si possono fare opere irrigue.

FRANCHINA. Si parla di opere eventuali.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo aggiuntivo

7 bis Franchina ed altri.

Procedo pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio l'appello: risulta estratto il nominativo del deputato Ausiello.

Chiarisco il significato del voto: sì favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando dal deputato Ausiello.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Castrogiovanni - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Franchina - Guarnaccia - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Potenza - Ramirez - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Ajello - Alessi - Ardizzone - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Caligian - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - D'Antoni - Drago - Faranda - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Milazzo - Monastero - Montemagno - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

E' in congedo: Dante.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale:

Votanti	60
Favorevoli	23
Contrari	37

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si proceda ora, all'esame del seguente articolo aggiuntivo 7-ter, presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

Art. 7 ter.

« Per ordinamenti culturali intensivi si tendono:

- a) quelli costituiti da colture irrigue zionalmente coltivate;
- b) quelli costituiti da colture arboree zionalmente coltivate;
- c) quelli di cui fanno parte avviciamenti erbacei continui.

La scelta di uno o più tipi di ordinamenti deve farsi in rapporto alle specifiche condizioni ecologiche e di giacimenti dei terreni coordinati con i piani generali di bonifica e trasformazione fondiaria.

Ove si presenti la possibilità di attuare la trasformazione con colture arboree o comunque con ordinamenti ad alto assorbimento di lavoro, la scelta deve cadere sopra tali tipi di ordinamento ».

Poichè nessuno chiede di parlare e poichè il Governo e la Commissione si sono già pronunciati in merito durante la discussione del precedente articolo 7 bis, possiamo procedere alla votazione.

NICASTRO. A nome del Gruppo del Blocco del popolo, chiedo che l'articolo 7 ter sia votato per appello nominale.

(La richiesta è appoggiata)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo aggiuntivo 7 ter Franchina ed altri.

Procedo pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato dal quale avrà inizio l'appello: risulta estratto il nominativo del deputato Giganti Ines.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello, cominciando dal deputato Giganti Ines.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì: Adamo Ignazio - Ausiello - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Cortese - Colosi - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Franchina - Gallo Luigi - Guarnaccia - Gugino - Lo Presti - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Montalbano - Napoli - Nicastro - Potenza - Ramirez - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Ajello - Alessi - Ardizzone - Beneventano - Bevilacqua

Bianco - Borsellino Castellana - Calì - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - D'Antoni - Drago - Faranda - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Milazzo - Monastero - Montemagno - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

E' in congedo: Dante.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale:

Votanti	62
Favorevoli	25
Contrari	37

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si proceda ora all'esame del seguente articolo aggiuntivo 7 quater, presentato dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

Art. 7 quater.

La colonizzazione si effettuerà mediante l'insediamento dei lavoratori sulla terra e potrà attuarsi con le abitazioni sia sparse che riunite nei centri aziendali ed in borgate rurali a seconda il tipo di trasformazione prescelto.

Sono esenti dall'obbligo di costruzione di nuovi fabbricati per abitazioni i proprietari terreni che rientrino in un raggio di km. 5 intorno a centri abitati, e quelli di fondi minori di km. 20.»

Poiché nessuno chiede di parlare, invito il Presidente a dichiarare se accetta o meno l'articolo aggiuntivo 7 quater.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo non lo accetta.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione è contraria a questo articolo anche per la sua formulazione, che, a mio avviso, più che ad un articolo di legge si addice ad un articolo di giornale.

FRANCHINA. Si vede che lei legge soltanto i giornali!

Noi del Blocco del popolo chiediamo la votazione per appello nominale sull'articolo aggiuntivo 7 quater.

(La richiesta è appoggiata)

NICASTRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Voterò in favore dell'articolo aggiuntivo 7 quater per un motivo opposto a quello espresso dall'onorevole Bianco. Non credo che la colonizzazione sia problema da articolo di giornale; la questione, considerata nell'articolo da noi proposto, è una questione seria, perchè si riferisce al modo di attuare la colonizzazione. A tal uopo possono essere adottati diversi sistemi tecnici: sparsi, appoderamenti, costruzione dei borghi residenziali, etc.. Nell'articolo aggiuntivo è inoltre stabilito come esentare i proprietari che posseggono fabbricati entro il raggio di 5 chilometri.

Non si tratta di un articolo di giornale, lo ripeto, ma di un problema serio che riguarda tutta l'urbanistica, cioè il problema siciliano fondamentale, perchè uno tra i problemi più gravi dell'Isola è quello della mancanza di case. Per questi motivi avevamo prospettata la necessità della costruzione di nuove case.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per appello nominale dell'articolo aggiuntivo 7 quater Franchina ed altri.

Procedo, pertanto, all'estrazione a sorte del nominativo del deputato di cui avrà inizio l'appello: risulta estratto il nominativo del deputato Milazzo.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole; no, contrario.

Prego il deputato segretario di procedere all'appello, cominciando del deputato Milazzo.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

Rispondono si: Adamo Ignazio - Ausiello - Colajanni Luigi - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Costa - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - Franchina - Gallo Luigi - Gugino - Luna - Mare Gina - Marino - Mineo - Montalbano - Nicastro - Potenza - Ramirez - Taormina.

Rispondono no: Adamo Domenico - Ajello - Alessi - Ardizzone - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Caligian - Castiglione - Castorina - Cosentino - D'Angelo - D'Antoni - Drago - Farano - Ferrara - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Majorana - Milazzo - Montemagno - Papa D'Amico - Petrotta - Restivo - Ricca - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo - Sapienza - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

E' in congedo: Dante.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere al computo dei voti.

(I segretari procedono al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione nominale sull'articolo aggiuntivo 7 *quater* Franchina ed altri.

Votanti	59
Favorevoli	22
Contrari	37

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione dell'articolo 8:

Art. 8.

Approvazione dei piani particolari.

« I piani particolari sono approvati dallo Ispettore agrario regionale entro tre mesi dalla presentazione all'Ispettorato provinciale o dalla compilazione a cura dello stesso.

Avverso il provvedimento dell'Ispettore regionale è ammesso ricorso all'Assessore per l'agricoltura e le foreste entro trenta giorni dalla notificazione. »

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire, nel primo comma, al termine "tre mesi" il termine: "due mesi";

sostituire, nel secondo comma, al termine "trenta giorni" il termine "dieci giorni";

aggiungere il seguente ultimo comma: « Trascorso un mese senza che l'Assemblea provveduto sul ricorso, questo si considera respinto ed il provvedimento dell'Ispettore diviene definitivo ad ogni effetto. »

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, taleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e figlio:

sostituire al primo comma il seguente:

« I piani particolari sono approvati dal Comitato provinciale entro trenta giorni dalla presentazione all'Ispettorato provinciale agricoltura »;

sostituire, nel secondo comma, alle parti "dell'Ispettore regionale" le altre: "del Comitato provinciale".

— dall'onorevole Cristaldi:

sostituire al primo comma il seguente:

« I piani particolari vengono istruiti dall'Ispettorato provinciale a mezzo dei comitati comunali, che in caso di mancata conduzione diretta dei fondi dovranno sentire i comitati degli stessi. »

I piani stessi vengono trasmessi, con il parere del Comitato provinciale, all'Ispettore agrario regionale per l'approvazione. »

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire al primo comma i seguenti:

« I piani particolari redatti a cura dei comitati sono trasmessi dall'Ispettore provinciale all'Ispettore agrario regionale con parere favorevole ed entro sessanta giorni dalla presentazione. »

L'Ispettore regionale decide sui piani cui sopra e su quelli compilati a cura dell'Ispettorato provinciale nel termine di trenta giorni dalla ricezione »;

aggiungere, nel secondo comma, al termine: « trenta giorni » il termine: « venti giorni »; aggiungere, dopo il secondo comma, i seguenti altri:

L'Assessore decide entro il termine di trenta giorni.

L'Ispettore regionale e l'Assessore per la agricoltura e foreste possono approvare il piano sotto condizione di specifici adempimenti o modifiche.

Ove il presentatore non accettasse entro dieci giorni dalla data di notifica le modifiche e gli adempimenti disposti con decreto definitivo dell'Assessore è ritenuto inadempiente e si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 7.

L'approvazione definitiva del piano particolare equivale al nulla osta utile all'inizio dei lavori, dovendosi intendere gli stessi eseguiti con riserva della riscossione del contributo, ove competa. »

Comunico, inoltre, che è stato testè presentato dagli onorevoli Cristaldi, Napoli, Franchina, Marotta e Nicastro il seguente emendamento:

aggiungere, dopo le parole: « i piani particolari » le altre: « comprendenti le opere di miglioramento fondiario anche indipendenti dal piano generale ».

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Parlo titolo personale, non a nome del Governo, all'emendamento proposto dagli onorevoli Cristaldi ed altri, ricollegandomi ad un mio intervento di qualche giorno fa. In quel mio intervento, a proposito di un emendamento agli onorevoli Napoli, Castrogiovanni ed altri ad un articolo, che era di contenuto simile al 7 bis o al 7 ter, che l'Assemblea ha respinto, io dissi che per i terreni compresi in un comprensorio di bonifica o a cui unicamente si riferiscono i piani generali prevedono disegno di legge in esame — nel caso i terreni, per effetto della legge, siano senz'altro classificati ai fini della bonifica — non vi era dubbio che fosse sufficiente indicare le singole opere, perchè queste siano indicate dalla legge di bonifica.

Onorevole Franchina riconobbe esatto

questo mio rilievo relativamente ai terreni a cui si riferiscono i piani generali di bonifica e che sono perciò stessa classificati a tal fine; non condivise il mio rilievo per quanto riguarda i terreni che rimangono fuori dei piani generali, relativamente ai quali la nostra legge dovrebbe solamente dare le direttive per la trasformazione dell'agricoltura.

In realtà — come io dissi allora nel mio intervento — in questa ipotesi potrebbe nascerne il dubbio se il piano particolare debba comprendere quelle che la legge di bonifica chiama opere di miglioramento fondiario non dipendenti da un piano generale di bonifica, opere che però sono elencate dalla legge che precisa anche quali di esse sono sussidiabili.

L'emendamento dell'onorevole Cristaldi ed altri chiarirebbe questo dubbio perchè vi si precisa che nei piani particolari — e questo non può che essere il caso dei terreni a cui si riferiscono solo le direttive generali per la trasformazione dell'agricoltura — debbono essere comprese le opere di miglioramento fondiario non dipendenti dai piani generali di bonifica. Quindi il dubbio che l'onorevole Franchina poc'anzi prospettava non sussiste più.

Per sapere, poi, quali sono le opere di miglioramento fondiario non dipendenti dai piani generali di bonifica basta leggere l'articolo 43 della legge sulla bonifica che le elenca; ed anzi voglio aggiungere che quella elencazione non le esaurisce tutte, perchè in una legge che noi abbiamo recepita, sulla utilizzazione dei fondi E.R.P. per l'agricoltura, si è anche alquanto esteso il concetto di miglioramento fondiario che, secondo quella legge, arriva persino agli impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli. L'Assemblea ricorderà che recentemente abbiamo approvato il recepimento di questa legge.

Comunque, quali sono le opere di miglioramento fondiario? Secondo quell'articolo esse arrivano anche a quelle di sistemazione idraulica. Pertanto, se noi stabiliamo l'obbligo che nei piani particolari ci siano comprese anche le opere di miglioramento fondiario non dipendenti da un piano generale di bonifica, non ci sarà zolla di terra a cui la disposizione non si riferirà, non ci sarà proprietario che sfuggirà siano o non i suoi terreni compresi nel piano di bonifica e siano classificati o meno secondo la legge di bonifica.

Credo, pertanto, che l'emendamento Cristaldi ed altri che chiarisce un dubbio (che,

secondo me, non aveva ragione di esistere, ma che è stato prospettato ed è bene chiarire) debba essere accettato.

Parlo, lo ripeto, come semplice deputato ed a titolo personale.

ALESSI. Ma si deve coordinare l'emendamento col resto della disposizione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Lo emendamento Cristaldi ed altri è il seguente: aggiungere dopo le parole: « i piani particolari », le altre: « comprendenti le opere di miglioramento fondiario anche indipendenti dal piano generale. »

ALESSI. I comitati comunali li abbiamo accettati?

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Non c'entra; è un altro emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore all'agricoltura ed alle foreste di esprimere il suo parere su questo emendamento.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Per brevità, mi si consenta di scegliere « fior da fiore » tra i numerosi emendamenti e di leggere il testo così come risulta dopo questa scelta: « I piani particolari » (e qui si aggiunge l'emendamento Cristaldi) « redatti a cura dei privati, comprendenti le opere di miglioramento fondiario anche indipendenti dal piano generale, sono trasmessi dallo Ispettorato provinciale » (ed ecco l'emendamento Napoli ed altri) « all'Ispettore agrario regionale con parere motivato entro sessanta giorni dalla presentazione » (viene accettato così l'emendamento Alessi, che voleva portare il termine da novanta giorni a sessanta giorni).

ALESSI. La nuova formula comprenderebbe tutti gli emendamenti.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' proprio così, ed io lo leggo perché ritengo che risulti soddisfacente per tutti.

« L'Ispettore regionale decide, con le modifiche eventualmente occorrenti, sui piani di cui sopra e su quelli compilati a cura dello Ispettorato provinciale nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Avverso il provvedimento dell'Ispettore regionale è ammesso ricorso all'Assessore della agricoltura e delle foreste entro venti giorni dalla notificazione. » (Siamo sempre nei termini dell'emendamento Napoli ed altri).

Pregherei l'onorevole Alessi di accettare il termine di venti giorni invece che quello di dieci da lui proposto.

ALESSI. Va bene.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. « L'Assessore decide, anche disponendo variazioni e aggiunte, entro il termine di trenta giorni ».

ALESSI. Questo è il mio emendamento, che fissa il termine, trascorso il quale il ricorso si intende rigettato.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Dell'emendamento Napoli ed altri aggiuntivo dopo il secondo comma sopprimerei il secondo e terzo comma.

NAPOLI. Siamo d'accordo, ormai.

CASTROGIOVANNI. Diventano ultronei.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Passiamo all'ultimo comma: « L'approvazione definitiva del piano particolare equivale al nulla osta utile all'inizio dei lavori, dovendosi intendere gli stessi eseguiti con riserva della riscossione del contributo, ove competa ».

Credo che tutti ravviseranno nel nulla osta la famosa lettera di autorizzazione alla esecuzione delle opere. Questo è il testo completo dell'articolo 8, che risulterebbe spigolando tra gli emendamenti e scegliendo « fior da fiore ».

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Anche a nome degli altri firmatari degli emendamenti Napoli ed altri all'articolo 8, aderisco al nuovo testo dell'onorevole Assessore e ritiro gli emendamenti.

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Aderisco a tutte le proposte dello onorevole Milazzo, e sono pronto anche, per la parte che mi riguarda, a rinunciare alla riduzione chiesta del termine di trenta giorni a quello di dieci e ad accettare il compromesso del termine di venti giorni. In un punto, però, mi pare che la proposta dello onorevole Milazzo non risolva in pieno il problema posto dal mio emendamento. Io

proposto un comma aggiuntivo, con il quale si diceva: « Trascorso un mese senza che l'Assessore abbia provveduto sul ricorso, questo si considera respinto ed il provvedimento dell'Ispettore diviene definitivo ad ogni effetto ». Lo scopo di questo emendamento è di dare all'Assessore un termine entro il quale egli deve provvedere; ciò è diretto al fine di sollecitare l'attività assessoriale perché si attui sollecitamente la legge. Infatti, se lo Assessore non provvederà, che cosa avverrà? Si dovrà ritenere, in questo caso, secondo la mia proposta, che l'Assessore abbia respinto il ricorso, in modo che l'interessato da quel giorno possa fare decorrere i termini per qualsiasi altro ricorso in linea amministrativa al Consiglio di giustizia amministrativa e alle autorità che vorrà adire: altrimenti, non decorrendo mai il termine, sarà come se il provvedimento non fosse stato preso dall'Assessore né in senso favorevole né in senso sfavorevole. E siccome proprio dal termine della risoluzione decorrono gli altri per la presentazione del ricorso in linea amministrativa, allora tale ricorso si protrarrebbe all'infinito.

Trascorso il termine di trenta giorni senza comminatoria, il ricorso si deve intendere come rigettato e si inizia per conto del privato il termine per altri esperimenti giudiziari di natura amministrativa. Altrimenti, il proprietario potrebbe dire: ancora non si è deciso in modo definitivo, e quindi ancora non posso ricorrere. Questa carenza dell'attività amministrativa dell'Assessorato sarebbe, dunque, certamente a tutto nocimento dei fini che la legge si propone.

NAPOLI. Così l'Assessore non decide più ed i ricorsi si intenderanno tutti respinti. Allora sarebbe inutile fare il ricorso all'Assessore; invece, bisogna che l'Assessore decida.

ALESSI. E se non decide?

NAPOLI. Si troverà bene un rimedio! Perché se non decide, il ricorso si deve intendere respinto?

ALESSI. Del resto, il mio comma ha un precedente nella legge sul contenzioso amministrativo, secondo la quale, quando il prefetto non provvede entro un determinato termine a un ricorso, questo si intende respinto e il privato rimane libero di esperire ogni giustizia. Insisto, quindi, nel comodo da me proposto.

PRESIDENTE. Il Governo lo accetta?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' spiegabile il fatto che io non abbia condiviso l'emendamento aggiuntivo Alessi; infatti, esso è limitativo nei miei riguardi. Devo far presente all'onorevole Alessi una ragione ostativa di particolare rilievo da parte dell'Assessorato. Tutti questi reclami perverranno contemporaneamente; imporre all'Assessorato di trattarli entro il termine da lui proposto significa proprio renderne materialmente impossibile l'esame.

ALESSI. Ed allora eleviamo il termine a sessanta giorni; ma, comunque, poniamo un termine!

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non possiamo fissare dei termini indefiniti.

ALESSI. Altrimenti non si prenderà mai un provvedimento!

MONASTERO. Eleviamo il termine a sessanta giorni.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Faccio pure osservare che raramente si impongono al potere esecutivo dei termini perentori.

ALESSI. Secondo la legge sul contenzioso amministrativo, se il prefetto non provvede infra un determinato termine a decidere su un ricorso, esso si intende respinto; il privato cittadino può, quindi, ricorrere alla protezione della giustizia amministrativa.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Allora bisognerebbe elevare il termine a sessanta giorni.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Non oltre i sessanta giorni.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' veramente impossibile.

ALESSI. Trascorsi i sessanta giorni il privato non resta senza tutela; da quel giorno si inizia la sua tutela presso la giustizia amministrativa.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessi era di accordo per elevare il termine; forse è meglio dare all'Assessore un termine congruo perché possa decidere.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. E' senza dubbio una innovazione. Fi-

nora non si è mai fatto. (*Discussioni in Aula - Richiami del Presidente*)

PRESIDENTE. Sull'elevazione del termine l'Assessore vuole esprimere il suo parere?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non è tanto il termine che importa, quanto la questione di principio.

ALESSI. Si può ricorrere solo contro un provvedimento definitivo.

NAPOLI. Non si parla di provvedimenti definitivi. Si tratta di sapere cosa avviene se l'Assessore non emette in tempo la decisione. Tu dici che in questo caso il ricorso si ha come respinto.

ALESSI. Il ricorso si ha come respinto.

NAPOLI. Però si tratta di una decisione in contenzioso, e non si può ammettere questa presunzione.

PRESIDENTE. L'Assessore deve dare ancora il suo parere.

BIANCO. Si sta concordando un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. E' d'accordo l'onorevole Assessore per elevare il termine da trenta a sessanta giorni?

ALESSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSI. Il senso del mio comma aggiuntivo io l'ho chiarito, e vorrei che non vi fossero equivoci. Ho sostenuto che, siccome i provvedimenti assessoriali sono soggetti alla tutela del Consiglio di giustizia amministrativa, è naturale che l'agricoltore che si ritenga leso nei suoi diritti e nei suoi interessi abbia il diritto di ricorrere presso il Consiglio di giustizia amministrativa contro la decisione dell'Assessore. Se noi non poniamo un termine a questa decisione, il provvedimento, nel caso che l'Assessore non si sia ancora pronunziato, non è esecutivo, non decorre il termine per adire l'autorità amministrativa, e perciò il fine della legge è frustrato.

Il mio comma, in corrispondenza a quello che è l'indirizzo generale in materia amministrativa, intende fissare un limite oltre il quale il provvedimento si debba ritenere definitivo, e perciò stesso il cittadino o debba subirlo o, nel caso che non intenda subirlo, abbia la tutela amministrativa cui normal-

mente può ricorrere. Quindi, signor Presidente, vorrei aggiungere una specificazione al mio comma. « Trascorso un mese senza che lo Assessore abbia provveduto sul ricorso, questo si considera respinto ed il provvedimento dell'Ispettore diviene definitivo per il ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa ». Qualcuno mi domanda: in questo caso, la opera resta sospesa? No. l'opera non è sospesa: semmai, se il Consiglio di giustizia amministrativa riscontrerà un grave motivo, potrà, con una sua ordinanza, sospendere, ma non vi sarà alcuna sospensione finché il Consiglio di giustizia amministrativa non emanerà un provvedimento giurisdizionale al fine, appunto perché il provvedimento dell'Ispettore si ritiene definitivo e perciò stesso esecutivo. Pertanto, il mio comma è inoppugnabile... (Commenti)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Sarà meglio dire: « ...per l'eventuale ricorso... »

ALESSI. « ...per l'effetto dell'eventuale ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa... »

PRESIDENTE. Prego il Governo e la Commissione di dichiarare se accettano il comma aggiuntivo Alessi così formulato.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il Governo lo accetta.

BIANCO. Anche la Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Allora possiamo passare alla votazione dell'articolo, così come è stato proposto dall'onorevole Assessore. L'onorevole Cristaldi insiste nei suoi emendamenti?

CRISTALDI, relatore di minoranza. Sono superati; li ritiro.

PRESIDENTE. Così pure quelli degli onorevoli Franchina ed altri, anche perché in essi si parla di comitati provinciali.

NICASTRO. Il nostro emendamento al secondo comma è superato, perché noi presupponiamo che i ricorsi dovessero presentarsi ai comitati provinciali. Rimane, però, l'emendamento al primo comma, circa la riduzione del termine a trenta giorni.

STARABBA DI GIARDINELLI. Sessanta; se no, la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Allora voteremo il testo così come è stato proposto dall'Assessore.

NICASTRO. Va bene.

resi-
le al-
ie lo
que-
ento
orsa
a».
la
so-
izia
ivo,
rla;
è il
non
e a
nto
rciò
a è

eb-
..
r-
va.
om-
ma
ille
ta.
lla
ro-
ole
no
io-
in
se-
ip-
rsi
en-
ne
ta;
to

PRESIDENTE. Rileggo ancora l'articolo 8
nello testo proposto dall'Assessore:

Art. 8.

Approvazione dei piani particolari.

« I piani particolari, redatti a cura dei privati, comprendenti le opere di miglioramento fondiario anche indipendenti dal piano generale, sono trasmessi dall'Ispettorato provinciale all'Ispettore agrario regionale con parere motivato entro sessanta giorni dalla presentazione.

L'Ispettore regionale decide, con le modifiche eventualmente occorrenti, sui piani di cui sopra e su quelli compilati a cura dell'Ispettorato provinciale nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Avverso il provvedimento dell'Ispettore regionale è ammesso ricorso all'Assessore dell'agricoltura e delle foreste entro venti giorni dalla notificazione.

L'Assessore decide, anche disponendo variazioni ed aggiunte, entro il termine di trenta giorni.

L'approvazione definitiva del piano particolare equivale al nulla osta utile all'inizio dei lavori, dovendosi intendere gli stessi eseguiti con riserva della riscossione del contributo, ove competa. »

ALESSI. E il mio comma aggiuntivo?

PRESIDENTE. Dopo voteremo il comma aggiuntivo dell'onorevole Alessi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Nel termine di trenta giorni, ho detto all'ultimo. La prima volta è sessanta, la seconda volta è trenta.

PRESIDENTE. Gli emendamenti degli onorevoli Napoli ed altri sono stati ritirati.

ALESSI. La proposta dell'Assessore comprende tutti gli emendamenti e li accoglie.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa parte dell'articolo.

(E' approvato)

Passiamo al comma aggiuntivo Alessi.

ALESSI. Accetto l'elevazione del termine sessanta giorni e propongo che il mio comma aggiuntivo sia inserito nell'articolo quale ultimo comma.

PRESIDENTE. Allora si possono sopprimere al quarto comma le parole: « ...entro il termine di trenta giorni. »

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Lasciamolo egualmente.

ALESSI. Signor Presidente. L'Assessore aveva suggerito di elevare a sessanta giorni il termine previsto nel comma aggiuntivo da me proposto: se si approva tale comma, il termine di trenta giorni non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Rileggo il comma aggiuntivo Alessi nel testo modificato ed accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Trascorsi i sessanta giorni, senza che l'Assessore abbia provveduto sul ricorso, questo si considera respinto ed il provvedimento dello Ispettore diviene definitivo per l'effetto dell'eventuale ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa. »

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo 8 nel suo complesso, nel testo proposto dall'onorevole Assessore, comprensivo del comma aggiuntivo Alessi testé approvato:

Art. 8.

Approvazione dei piani particolari.

« I piani particolari, redatti a cura dei privati, comprendenti le opere di miglioramento fondiario, anche indipendenti dal piano generale, sono trasmessi dall'Ispettorato provinciale all'Ispettore agrario regionale con parere motivato entro sessanta giorni dalla presentazione.

L'Ispettore regionale decide, con le modifiche eventualmente occorrenti, sui piani di cui sopra e su quelli compilati a cura dello Ispettorato provinciale nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Avverso il provvedimento dell'Ispettore regionale è ammesso ricorso all'Assessore dell'agricoltura e delle foreste entro venti giorni dalla notificazione.

L'Assessore decide, anche disponendo variazioni ed aggiunte, entro il termine di trenta giorni.

Trascorsi i sessanta giorni senza che l'Assessore abbia provveduto sul ricorso, questo

si considera respinto ed il provvedimento dell'Ispettore diviene definitivo, per l'effetto dell'eventuale ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa.

L'approvazione definitiva del piano particolare equivale al nulla osta utile all'inizio dei lavori, dovendosi intendere gli stessi eseguiti con riserva della riscossione del contributo, ove competa. »

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 9:

Art. 9.

Esenzione dall'obbligo di presentare il piano particolare.

« I proprietari che abbiano adempiuto agli obblighi nascenti dalle norme in materia di bonifica e di colonizzazione o che, indipendentemente da tali obblighi, abbiano interamente trasformato i loro fondi, sono esonerati, su istanza documentata, dalla presentazione del piano particolare. »

L'istanza è presentata, entro un mese dalla notificazione del decreto di approvazione del piano generale o delle direttive fondamentali, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale, previ gli opportuni accertamenti e sentito il Comitato provinciale, la inoltra allo Ispettore regionale proponendone l'accoglimento o il rigetto.

L'Ispettore regionale provvede con decreto motivato impugnabile dall'interessato o dallo Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma del secondo comma dell'articolo precedente. »

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Alessi:

sostituire, nel secondo comma, alle parole: « dalla notificazione » le altre: « dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma secondo, dell'avvenuto deposito. »

— dagli onorevoli Franchina, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, Ausiello e Bonfiglio:

aggiungere, nel secondo comma, dopo le parole: « direttive fondamentali » le altre: « ai comitati comunali interessati ed ».

— dall'onorevole Cristaldi:

aggiungere nel secondo comma, dopo la parola: « accertamenti » le altre: « a mezzo del Comitato comunale ».

aggiungere dopo il secondo comma, il seguente altro:

« In caso di rigetto dell'istanza i termini per la presentazione del piano decorrono dalla data del diniego e sono ridotti alla metà dei termini previsti nell'art. 6 ».

— dagli onorevoli Napoli, Castrogiovanni, Caltabiano, Guarnaccia, Ferrara, Adamo Domenico e Cosentino:

sostituire all'articolo 9 il seguente:

Art. 9.

Esenzione dall'obbligo di presentare il piano particolare.

« I proprietari che abbiano adempiuto agli obblighi nascenti dalle norme in materia di bonifica e di colonizzazione o che, indipendentemente da tali obblighi, abbiano interamente trasformato i loro fondi, sono esonerati, su istanza documentata, dalla presentazione del piano particolare. »

L'istanza è presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione del decreto di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale previi gli opportuni accertamenti e sentito il Comitato provinciale, la inoltra entro sessanta giorni all'Ispettore regionale, proponendone l'accoglimento o il rigetto.

L'Ispettore regionale decide entro trenta giorni dalla ricezione.

Il decreto è impugnabile dall'interessato e dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma del terzo comma dell'articolo precedente e l'Assessore decide nel termine di trenta giorni.

In caso di rigetto dell'istanza i termini per la presentazione del piano decorrono dalla data della notificazione e sono ridotti alla metà dei termini previsti dall'art. 6. »

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'emendamento sostitutivo Napoli ed altri con la soppressione della parola « notificazione » sono uguali a quelli del testo della Commissione; variano soltanto, perché in luogo di parlare di mesi si parla di giorni; le solite variazioni che ci sono negli emendamenti Napoli!

Accetto l'emendamento sostitutivo Napoli ed altri con la soppressione della parola « notificazione » e con la sostituzione delle parole « Ispettore provinciale dell'agricoltura » alle parole « Ispettorato provinciale dell'agricoltura » nel secondo comma, nonchè con la sostituzione della parola « comunicazione » alla parola « notificazione » nell'ultimo comma.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Basta dire soltanto « pubblicazione ».

CASTROGIOVANNI. Aderiamo alla proposta dell'onorevole Assessore.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere sulla proposta dello Assessore.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione è favorevole.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, c'è l'emendamento Franchina ed altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ha tenuto conto dell'emendamento Franchina ed altri?

CASTROGIOVANNI. L'onorevole Franchina vi ha rinunziato.

FRANCHINA. Vi ho dovuto rinunziare a quell'incubo, perchè superato da precedenti votazioni.

PRESIDENTE. L'emendamento Cristaldi e quello Alessi si intendono assorbiti dalla nuova formulazione dell'articolo accettato dall'onorevole Assessore.

Prego, quindi, l'articolo 9, così modificato:

Art. 9.

« L'obbligo di presentare il piano particolare. »

« I coltivatori che abbiano adempiuto agli obblighi imposti dalle norme in materia di

bonifica e di colonizzazione e che, indipendentemente da tali obblighi, abbiano interamente trasformato i loro fondi, sono esonerati, su istanza documentata, dalla presentazione del piano particolare.

L'istanza è presentata entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del piano generale e delle direttive fondamentali, all'Ispettore provinciale dell'agricoltura, il quale, previi gli opportuni accertamenti e sentito il Comitato provinciale, la inoltra entro sessanta giorni all'Ispettore regionale, proponendone l'accoglimento o il rigetto.

L'Ispettore regionale decide entro trenta giorni dalla ricezione.

Il decreto è impugnabile dall'interessato e dall'Ente per la riforma agraria in Sicilia a norma del terzo comma dell'articolo precedente e l'Assessore decide nel termine di trenta giorni.

In caso di rigetto dell'istanza i termini per la presentazione del piano decorrono dalla data della comunicazione e sono ridotti alla metà dei termini previsti dall'art. 6. »

Lo metto ai voti.

(E' approvato)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, è possibile sospendere la seduta per qualche minuto?

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sì, suspendiamo per qualche minuto, se permette, signor Presidente.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19, è ripresa alle ore 19,50)

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Io devo presentare un articolo aggiuntivo, e nell'illustrarlo parlo anche a nome degli altri colleghi che lo hanno firmato, e cioè gli onorevoli Castrogiovanni, Giganti Ines, Guarnaccia, Ferrara, Lo Presti, Barbera Luciano, Alessi, Cristaldi, D'Antoni, Nicastro, Montalbano e Monastero. Forse parlo anche a nome di altri colleghi che non ho avuto il tempo di consultare.

Poichè l'Assemblea ha respinto l'articolo 4 bis e l'articolo 7 bis, i quali prevedevano gli elementi costitutivi dei piani generali e dei

piani particolari, è necessario tenere conto dell'esigenza tecnica della nostra legge di non riferirsi sempre ad altre leggi, e quindi di stabilire, in rapporto alla natura e alla ubicazione dei terreni e alla estensione dei fondi, quali elementi si devono di regola prevedere per i piani generali e particolari.

Io credo che, per stabilire questo, non ci sia alcuna preclusione, perché l'Assemblea ha votato, sia sotto forma di indirizzo del piano generale, sia sotto forma di indirizzo del piano particolare, una disposizione per cui, in ogni caso, questi elementi dovevano essere fissati.

A stabilire un obbligo senza riferimento alla peculiarità dei casi, e cioè alla natura e ubicazione dei terreni e alla estensione dei fondi, l'Assemblea è stata contraria. Adesso propongo questo articolo che non è il 4 bis né il 7 bis, perché essi sono stati respinti. Si tratta, invece, di un articolo, che noi proponenti sottoponiamo all'attenzione dell'Assemblea, che dovrebbe essere inserito subito dopo quello che riguarda i piani generali e che servirebbe non già a imporre la sistemazione di determinati elementi, ma a dare un indirizzo acciòcchè nella redazione del piano si tenga conto anche della necessità di tale sistemazione. Il nostro articolo sarebbe così formulato:

Art. 4 ter.

Elementi costitutivi dei piani di bonifica e di miglioramento.

« Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di bonifica i piani generali di bonifica e le direttive fondamentali di trasformazione e di miglioramento devono di regola prevedere, in rapporto alla natura ed ubicazione dei terreni ed alla estensione dei fondi, la sistemazione dei seguenti elementi:

- a) *viabilità aziendale ed interaziendale;*
- b) *eventuali approvvigionamenti idrici ed opere irrigue aziendali ed interaziendali;*
- c) *sistemazione idraulico-agraria del terreno;*
- d) *opere di piccola bonifica;*
- e) *costruzioni di abitazioni per i lavoratori, di ricovero per gli animali e di fabbricati adatti e sufficienti ai bisogni ed alla destinazione dell'azienda;*
- f) *eventuali piantagioni arboree.*

Ove si presenti la possibilità, devono essere previsti con preferenza quegli ordinamenti culturali ad alto assorbimento di lavori, semprechè le condizioni del fondo lo consentano. »

Come l'Assemblea ha sentito e ha facilmente recepito — direbbe il nostro Presidente della Regione —, qui proponiamo una sistemazione perfettamente diversa da quella formulata negli articoli che l'Assemblea ha respinto. Infatti, qui noi diamo ai tecnici un indirizzo secondo il quale, di regola, si deve tener conto, semprechè la natura, l'ubicazione e la estensione dei terreni lo consentano, di questi elementi, che sono per una parte elementi di regola assoluta e per un'altra parte di regola eventuale; tale eventualità riguarda l'approvvigionamento idrico e le piantagioni arboree, perché non è detto che l'approvvigionamento si possa fare dove l'acqua non esiste e che l'albero si possa piantare dove ci sono le pietre. Sotto questo profilo raccomando al Governo e all'Assemblea questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Questo sarebbe un emendamento nuovo.

RESTIVO. *Presidente della Regione.* Io direi di inviarlo alla Commissione, perché lo esaminerò.

MILAZZO, *Assessore all'Agricoltura ed alle foreste.* Anch'io direi di mandarlo alla Commissione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Siamo tutti d'accordo.

NAPOLI. Noi non abbiamo parlato con la Commissione, ma col collega onorevole Starrabba di Giardinelli.

BIANCO. Ma dove dovrebbe essere inserito?

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione.* Ma è stato distribuito?

NAPOLI. Vorrei rilevare che, in sostanza, sarà bene che vada alla Commissione qualunque emendamento; tuttavia qui si è tramutato in direttiva di regola quello che era stato proposto come un obbligo. Quindi l'Assemblea ha tutti gli elementi necessari per conoscere la questione ed è persuasa di quello che si voleva fare e non si fece e che si vuole fare ora.

PRESIDENTE. Preliminarmente, si dovrebbe interpellare l'Assemblea e il Governo se credono opportuno trattare ora la questione.

missione può domandare un altro giorno.

BRIDZONE. Trattiamolo domani.

STARABBA DI GIARDINELLI. Chiediamo ventiquattro ore di tempo.

BRANCO. La Commissione chiede che lo emendamento sia comunicato per iscritto e si riserva di dare il suo parere, indipendentemente da quella che può essere la proponibilità o meno di esso in base all'articolo 101 del regolamento interno.

PRESIDENTE. Allora la discussione dello articolo aggiuntivo 4 ter è rinviata. Passiamo all'articolo 10:

Art. 10.

Vigilanza ed esecuzione dei piani.

Sull'attuazione dei piani particolari vigilano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali ne informano i comitati provinciali dell'agricoltura. Gli ispettorati, per quanto si attiene alla vigilanza, possono avvalersi dell'opera dei consorzi di bonifica, se si tratta di terreni compresi nei relativi perimetri, e dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

La mano d'opera adibita nell'esecuzione dei piani è computata ai fini dell'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello 16 settembre 1947, numero 929, e successive aggiunte e modificazioni.

Senza pregiudizio della razionale destinazione dei terreni i piani debbono tendere ad adattare colture ed ordinamenti che consentano il più alto assorbimento di mano d'opera.

Questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dagli onorevoli Franchi, Nicastro, Pantaleone, Di Cara, Potenza, e Bonfiglio:

« Inoltre, alla fine del primo comma, le parole: « dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia » »

« tra il primo ed il secondo comma: »

« di vigilanza sull'attuazione dei piani, altresì dai comitati comunali di inadempienza, provvedono a denunciare all'Ente per la riforma agraria in Sicilia, di tutti indistintamente gli enti sottoposti alla sua tutela ed alla sua vigilanza. »

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Invece dell'emendamento già annunciato dal Presidente propongo il seguente altro emendamento, in cui non si parla più di comitati comunali, ma delle commissioni comunali di cui all'articolo 32 della presente legge. Esso è firmato anche dagli onorevoli Cuffaro, Colosi, D'Agata e Cortese:

« aggiungere, fra il primo ed il secondo comma il seguente: »

« L'azione di vigilanza sull'attuazione dei piani è esercitata altresì dalla Commissione comunale, di cui all'articolo 32 della presente legge, che in caso di inadempienza provvede alla denuncia all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. »

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore all'agricoltura ed alle foreste ha presentato questo emendamento:

« sostituire al primo comma dell'articolo 10 il seguente: »

« Sull'attuazione dei piani particolari vigilano gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, i quali ne informano i comitati provinciali dell'agricoltura. Gli ispettorati, per quanto si attiene alla vigilanza, possono avvalersi dell'opera di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza e tutela da parte dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste. »

NAPOLI. Facciamone due comma, non due periodi.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Si è voluto utilizzare tutti gli organi sottoposti a vigilanza e tutela da parte dell'Assessorato.

PRESIDENTE. Vorrei che il concetto fosse meglio precisato: « ne informano »; informano di che cosa?

NAPOLI. Senza « ne »; quel « ne » è ulteriore.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Io desidero che la Commissione si pronunzi su questo emendamento, diretto a far sì che l'Assessorato possa servirsi, oltre che dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, di tutti indistintamente gli enti sottoposti alla sua tutela ed alla sua vigilanza.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Prima di pronunziarsi sull'emendamento la Commissione vorrebbe leggerlo. A questa distanza non possiamo leggerlo!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Si vuole agire con velocità e speditezza. Una cantina sperimentale — quale può essere quella di Milazzo, Marsala, etc. — può esercitare una trasformazione nel campo vitivinicolo.

BIANCO. La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. C'è qualcuno che chiede di parlare su questo emendamento?

FRANCHINA. Ma se non lo conosciamo?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Onorevole Franchina, onorevoli colleghi, secondo il testo della Commissione sono incaricati per la vigilanza sia l'Ente per la riforma agraria in Sicilia che i consorzi di bonifica. Da parte del Governo si chiede che vi siano autorizzati tutti indistintamente gli enti sottoposti a tutela e a vigilanza da parte dell'Assessorato; nè più nè meno. Il che significa che qualche cantina sperimentale, qualche ufficio, qualche ente o qualche organo del genere, possono essere chiamati a collaborare alla vigilanza. Che male c'è se la Cantina di Milazzo viene chiamata a collaborare a un'opera così vasta? Ce ne sono tanti di questi enti, e poi, specie ora che noi li abbiamo potenziati, non è il caso di non utilizzarli.

NICASTRO. Chiedo di parlare sull'emendamento soppressivo delle parole « e dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia », da noi presentato.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Signor Presidente, noi avevamo presentato l'emendamento soppressivo delle parole « e dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia », perché volevamo che fosse data all'Ente per la riforma agraria una funzione preminente su quella di tutti gli altri enti. Siccome il concetto nostro non è stato approvato dall'Assemblea durante la discussione dell'articolo precedente, noi vi rinunziamo;

però, insistiamo nel comma aggiuntivo, da me testé presentato, ritirando con il consenso degli altri firmatari il comma aggiuntivo Franchina, Nicastro ed altri.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo è sostitutivo del primo comma del testo della Commissione, e tale sostituzione è stata accettata dalla Commissione stessa. Il modo in cui è concepito rende superfluo il comma aggiuntivo Nicastro ed altri, poichè in esso si dice: « possono avvalersi dell'opera di tutti gli enti..... » Onorevole Nicastro, che ne dice? Questo primo comma dell'emendamento del Governo assorbirebbe quello che lei vuole proporre come aggiuntivo.

NICASTRO-FRANCHINA. Se è così, vi rinunziamo, ma purchè ci sia una dichiarazione esplicita.

PRESIDENTE. Allora non insistono nel loro emendamento?

NICASTRO. Non è necessario. Se è così come dice lei, siamo d'accordo.

FRANCHINA. Purchè il Governo dica esplicitamente che tra gli organi sottoposti a vigilanza da parte dell'Assessorato vi sono anche le commissioni comunali dell'agricoltura.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Domando un chiarimento: alludete alla Commissione di cui all'articolo 32 o a quell'altra preesistente, che implicitamente è sottoposta a sorveglianza da parte dell'Assessorato? Mi pareva che l'onorevole Nicastro si riferisse alla Commissione di cui all'articolo 32: siccome di questa dobbiamo ancora discutere mi pareva strano che se ne parlasse. Dato che non è così, non abbiamo niente da discutere.

NICASTRO. Noi siamo per la Commissione comunale dell'agricoltura; insistiamo sempre nel nostro emendamento sostitutivo.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare che, se fosse approvato l'emendamento Nicastro ed altri, potrebbe sembrare che questo ente comunale non sia sottoposto alla vigilanza dello Assessorato.

NICASTRO. Siamo d'accordo e ritiriamo gli emendamenti purchè resti inteso che la Com-

comunale dell'agricoltura è anche impresa tra gli altri enti.

FRANCINCHINA. Mi pare che essa sia più adatta alla vigilanza perchè è sul posto; al resto, non farebbe altro che segnalare le inadempienze.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento di Milazzo, sostitutivo del primo comma dello articolo 10, diviso in due comma secondo il suggerimento dell'onorevole Napoli.

(E' approvato)

Metto ai voti il secondo ed il terzo comma del resto della Commissione, che divengono, conseguentemente, terzo e quarto comma dello articolo 10.

(Sono approvati)

Leggo l'articolo 10 nel suo complesso, nel così risultante:

Art. 10.

Vigilanza ed esecuzione dei piani.

Sull'attuazione dei piani particolari vigilati gli ispettorati provinciali dell'agricoltura ne informano i comitati provinciali di agricoltura.

Ispettorati, per quanto si attiene alla vita, possono avvalersi dell'opera di tutti i sottoposti a vigilanza e tutela da parte del ministero dell'agricoltura e delle fo-

re. L'opera adibita nell'esecuzione dei piani è composta ai fini dell'applicazione del legislativo del Capo provvisorio dello 8 settembre 1947, numero 929, e successive modificazioni.

Pregiudizio della razionale destinazione dei terreni i piani debbono tendere ad colture ed ordinamenti che consentano alto assorbimento di mano d'opera.

ai voti.

(E' approvato)

menti articoli aggiuntivi 10 presentati dall'onorevole Cristaldi:

Art. 10 bis.

« I contributi per le opere di competenza privata e di miglioramento saranno quelli previsti dalla legge 13 febbraio 1933, n. 215, aumentati del 30 per cento per le proprietà di superficie inferiore ai 50 ettari e ridotti del 30 per cento per quelle di superficie superiore. »

Art. 10 ter.

« Per tutte le proprietà inferiori a 50 ettari i contributi dovuti per opere di miglioramento previste dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, saranno aumentati del premio di operosità del 12 per cento previsto dalle vigenti disposizioni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cristaldi per darne ragione.

RESTIVO, Presidente della Regione. Non è materia di nostra competenza.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Non è materia di competenza regionale, questa.

BIANCO. La questione non è di nostra competenza, è di competenza statale secondo la legge del 1933.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La quale, peraltro, prevede questo caso.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Gli articoli aggiuntivi non si possono accettare per ragioni finanziarie.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Signor Presidente, io ho proposto due articoli aggiuntivi dei quali il secondo è subordinato, nel senso che insisterei sul secondo solo nel caso che il primo non venisse approvato.

Il primo articolo aggiuntivo tende a stabilire una norma che, a mio avviso, è fondamentale, cioè che i contributi dovuti dallo Stato per opere di trasformazioni e di miglioramento fondiario non siano uguali nella misura per tutti i proprietari, qualunque sia l'estensione di terra da loro posseduta, ma siano diversi a seconda che si tratti di piccole proprietà inferiori a cinquanta ettari o di grosse proprietà di estensione superiore a cinquanta ettari. Il mio articolo aggiuntivo dice chiaramente che, secondo me, dovrebbe ridursi del 30 per cento il contributo dovuto ai proprietari di terreni di superficie superiore a cinquanta ettari.

e aumentare del 30 per cento il contributo dovuto ai proprietari di terreni di superficie inferiore a cinquanta ettari.

Qui sorge una questione di opportunità, in quanto si dice che questo articolo determinerebbe un maggiore onere finanziario. Non ritengo che *a priori* si possa fare questa affermazione perché « grosso modo », se è vero che la piccola proprietà è più intensamente coltivata della grande proprietà, non vi è alcun dubbio che la grande proprietà sarà quella che impegnerà maggiormente i contributi. e quindi, sottraendo il 30 per cento al maggior impegno e aumentando del 30 per cento il minore impegno, si dovrebbe avere un reddito attivo e non un reddito passivo, e quindi un avanzo anziché un disavanzo. Non ritengo, pertanto, che si possa verificare quello che ora accennava l'Assessore alle finanze.

Basta la questione della competenza, perché si tratta di contributi corrisposti dallo Stato. Io, a questo punto, vorrei rilevare che noi, in materia di bonifica, abbiamo la competenza esclusiva. Neppure si può dire che i mezzi dovrebbero essere approntati dallo Stato e che ciò costituisca un maggior onere, perché semmai, in questo caso, la nostra incapacità verrebbe a scaturire dalle circostanze per le quali lo Stato sarebbe impegnato per una somma maggiore. Ora, per quanto ho detto, questo impegno per una somma maggiore non sussiste: semmai sussiste, attraverso lo spostamento, un impegno per una somma minore. Pertanto ritengo che non sussistano i motivi di incompetenza di cui si è parlato.

Ed allora resta da discutere la questione se questo provvedimento debba o no ritenersi utile dal punto di vista sociale.

Ho spiegato altre volte, signor Presidente, che l'effettuare la trasformazione della proprietà privata con i contributi di tutta la collettività è già, a mio avviso, una maniera di conferire alla ricchezza privata il frutto dei sacrifici comuni della collettività. Io mi sono espresso in linea di principio in senso contrario a queste forme di contributo per quanto riguarda i miglioramenti di competenza privata, in quanto a me sembra che, in questo caso, si metta il denaro pubblico a disposizione degli interessi dei singoli infatti, in definitiva, la proprietà resta all'individuo, cioè al privato.

Ove, però, tale principio dovesse essere ammesso, come in fatto è ammesso, io vorrei che questa tesi contro cui mi sono espresso venisse, quanto meno, conciliata con le esigenze

di carattere sociale, in modo che i grossi proprietari abbiano minore quantità di questo denaro pubblico che viene erogato attraverso la forma di contributi, e che i piccoli proprietari, i quali si trovano nelle impossibilità di compiere le trasformazioni, in quanto non hanno i mezzi finanziari dei grossi proprietari, vengano aiutati con una somma maggiore. Quindi, se il denaro dello Stato deve essere messo a disposizione del miglioramento della proprietà privata, non ci sia parità di trattamento tra il grande ed il piccolo proprietario, ma il denaro dello Stato sia rivolto con preferenza e con maggiore larghezza al piccolo anziché al grosso proprietario. Ritengo che questo motivo di carattere sociale e anche di carattere economico — perché ha anche i suoi riflessi economici nella possibilità di estrinsecazione di attività produttive — abbia il suo valore.

Vorrei per non ritornare alla tribuna, proporre che, ove questo mio concetto, così differenziato e giustificato, non dovesse trovare accoglimento da parte dell'Assemblea, venga posto in discussione l'articolo 10 *ter* da me proposto, che io considero subordinato al mio precedente articolo 10 *bis*. Infatti, nel caso in cui l'Assemblea non approvasse questo articolo, io ritengo opportuno che i contributi per opere di miglioramento previsti dal regio decreto 13 febbraio 1933 vengano maggiorati del 12 per cento come premio di onerosità.

In tal modo, di diritto, senza andare incontro a valutazioni e discriminazioni, il requisito della particolare onerosità e del premio ad essa connesso viene riconosciuto per tutte le opere di trasformazione compiute dai piccoli proprietari di superfici inferiori ai cinquanta ettari. Sono, come si vede, due tesi che, a mio avviso, sono entrambe pienamente giustificate in relazione al fine che ci siamo prefissi di raggiungere.

E' nostro dovere intervenire nello sforzo che la proprietà deve compiere per eseguire le opere di miglioramento. In tal modo non saremo soltanto coerenti ai nostri principi, ma saremo anche coerenti alle concrete possibilità di applicare la legge, in maniera che i fini produttivistici e sociali di essa vengano ad essere efficaci e duraturi.

PRESIDENTE. Dato che gli articoli 10 *bis* e 10 *ter* proposti dall'onorevole Cristaldi sono legati da un vincolo di subordinazione, possiamo abbinarne la discussione.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Signor Presidente, signori deputati, ritengo che debba essere sospesa la discussione degli articoli aggiuntivi 10 bis e 10 ter presentati dall'onorevole Cristaldi, in quanto l'articolo aggiuntivo 12 bis da me ed altri colleghi proposto provvede in una maniera più radicale alla distribuzione dei contributi per opere di competenza privata.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Se vogliamo sospendere per coordinare il contenuto di tali articoli aggiuntivi, non ho difficoltà.

FRANCHINA. La questione dei contributi per le opere di competenza privata, sotto il articolo enunciato dall'onorevole Cristaldi, di prendere in particolare considerazione la piccola e media proprietà a scapito della grande proprietà, è stata affrontata da noi nell'articolo aggiuntivo 12 bis.

L'onorevole Cristaldi, nel suo articolo 10 bis, propone un aumento del 30 per cento dei contributi per le proprietà di superficie inferiore ai cinquanta ettari e una riduzione del 30 per cento dei contributi per le proprietà di superficie superiore ai cinquanta ettari.

Ritengo che, nei limiti strettamente costituzionali, non si possa minimamente obiettare che non abbiamo competenza ad apportare queste variazioni, per il semplicissimo fatto che lo Stato non potrebbe essere legittimato a ricevere alcuna dogliananza. Infatti, è pacifico che diminuendo del 30 per cento i contributi per maggiore entità (quelli per le grandi proprietà) e maggiorando del 30 per cento i contributi per minore entità (quelli per le piccole proprietà), in definitiva lo Stato verrebbe ad avere una somma inferiore a quella prevista. Potrebbe essere anche pacifico che, per una più razionale realizzazione dei fini che intendiamo raggiungere, abbiamo il diritto di modificare i contributi, sia pure di competenza privata, nella maniera che, secondo noi, è conforme ai fini della produzione e della formazione.

Insisto, questo concetto dell'onorevole Cristaldi nel nostro articolo 12 bis realizzato in modo molto più radicale.

Quiamo, tra i proprietari di terreni la superficie è inferiore ai cinquanta ettari una proprietà non superiore ai trenta ettari che certamente hanno bisogno di una massima dei contributi per le opere di competenza privata, e quelli con una proprietà

compresa tra i venti e i trenta ettari, per cui il contributo può essere fino ai quattro quinti della misura massima prevista dalla legge. Ritengo opportuno questo criterio dalla preferenza. Infatti, se la richiesta dei contributi fosse sempre corrispondente alle somme disponibili, non dovrebbe sussistere alcuna preoccupazione ma, come la pratica ci dimostra, le somme sono sempre inferiori, per cui succede che di esse si avvalgano le grandi proprietà, mentre il medio e piccolo proprietario, quando è diligente, subirà una graduatoria che, per di più, verrà ad essere revocata nel nulla in occasione della erogazione di nuovi contributi.

Quindi, con il sistema attuale, soltanto una minima parte viene soddisfatta, e ciò non soltanto rispetto al numero dei proprietari, ma anche rispetto all'entità della terra che viene ad usufruire del contributo, per cui il criterio di preferenza da noi proposto ritengo che debba avere la sua ragione d'ingresso.

Dove ancora più si distacca il nostro emendamento da quello Cristaldi è sull'estensione dei fondi: noi, infatti, facciamo una graduazione di preferenza e di intervento a seconda della estensione della proprietà, in quanto riteniamo che, nel gioco del massimo e del minimo, debbano essere preferite le proprietà che hanno bisogno del maggior contributo, e cioè le proprietà fino a cinquanta ettari, le proprietà non inferiori a venti ettari e le proprietà da venti a trenta ettari. L'applicazione del contributo non è discrezionale circa il minimo e il massimo, ma costante, e nella misura che ho precedentemente indicato.

Ai fini di non ritornare ancora sull'argomento, poiché il nostro articolo 12 bis tratta di una questione analoga, che modifica in senso diverso il contenuto degli articoli 10 bis e 10 ter Cristaldi, io proporrei o di sospendere per pochi minuti la seduta, per potere addivenire ad un accordo, o di rimandare la discussione a quando sarà esaminato l'articolo 12 bis. (Dissensi)

CRISTALDI, relatore di minoranza. Meglio rimandarla a domani.

BIANCO. Sono due cose distinte e separate.

FRANCHINA. E' regolata in maniera diversa l'entità del contributo, ma non sono due cose distinte e separate.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Parla sulla richiesta di sospensiva?

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Metto sull'avviso l'Assemblea sul pericolo che presenta l'articolo 10 bis proposto dall'onorevole Cristaldi. In Assemblea è stato detto chiaramente che esso non rientra nei limiti di nostra competenza e potrebbe, pertanto, fare correre qualche pericolo a tutta la legge in corso d'approvazione. (Dissensi a sinistra)

NICASTRO. Quale pericolo?

FRANCHINA. Perchè lo Stato possa avanzare una doglianza, dovrebbe avervi interesse. Poichè lo Stato verrebbe a pagare meno, non avrebbe diritto di lamentarsi.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Non c'entra il pagamento, ma il fatto che vogliamo fissare, nei riguardi dei proprietari al disotto di cinquanta ettari, un trattamento preferenziale. Questo credo che possa essere un vero pericolo per la legge che andiamo ad approvare, perchè non rientra nella nostra competenza. (Dissensi a sinistra) Ritengo, inoltre, che l'articolo 10 ter sia superfluo.

FRANCHINA. Sta parlando nel merito, non sulla richiesta di sospensiva.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. L'argomento della preferenza lo potrei vedere sotto l'aspetto della prima o della seconda parte dell'emendamento Franchina; ma lo esamineremo quando tratteremo l'articolo 12 bis da lui proposto.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Ma la maggiorazione del 12 per cento dei contributi, quale premio di onerosità, la dobbiamo sempre concedere, ai piccoli proprietari, ai quali è dovuta. Perchè lasciarla discrezionale?

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

BIANCO. La maggioranza della Commissione non è d'accordo ad abbinare la discussione degli articoli 10 bis e 10 ter proposti dall'onorevole Cristaldi con l'articolo 12 bis proposto dall'onorevole Franchina, in quanto, mentre quello proposto dall'onorevole Franchina è in parte costituzionale, quelli proposti dall'onorevole Cristaldi non sono costituzio-

nali. Lo Stato, infatti, non assegna alla Regione siciliana un dato fondo per essere speso in opere di bonifica e, quindi, la Regione non è libera di amministrare a suo criterio questo fondo.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La Regione deve attenersi scrupolosamente alla legge.

BIANCO. Lo Stato assegna un fondo allo Ispettorato compartimentale per l'esecuzione della propria legge, la quale prevede tutti i casi e non può esservi alcuna deroga disposta dalla Regione. Se si accogliessero gli articoli aggiuntivi dell'onorevole Cristaldi, la Corte dei conti registrerebbe i decreti che prevedono una elargizione minore del massimo previsto dalla legge, mentre non registrerebbe i decreti che prevedono una elargizione maggiore.

LA LOGGIA. *Assessore alle finanze*. Salvo che non ne faccia carico al nostro bilancio.

BIANCO. In tal caso, la somma dovrebbe gravare sul bilancio della Regione, nel quale non è previsto alcuno stanziamento né per la riforma agraria né per questo articolo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Io chiedo che la discussione degli articoli aggiuntivi da me proposti sia abbinata a quella dell'articolo 12 bis proposto dagli onorevoli Franchina ed altri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di abbinare la discussione degli articoli aggiuntivi 10 bis e 10 ter proposti dall'onorevole Cristaldi con quella dell'articolo aggiuntivo 12 bis proposto dagli onorevoli Franchina ed altri.

(Non è approvata)

Pongo, quindi, ai voti l'articolo aggiuntivo 10 bis proposto dall'onorevole Cristaldi.

(Non è approvato)

FRANCHINA. Sull'articolo 10 ter non si è ancora aperta la discussione.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Se ne è parlato *per incidens*.

FRANCHINA. Così direte che l'articolo 12 bis è stato anch'esso discusso *per incidens*.

PRESIDENTE. Ella può parlare soltanto per dichiarazione di voto. La discussione era unica su ambedue gli articoli.

FRANCESCO CASTRO. Non si può votare senza dire nulla.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Il Presidente aveva avvertito che la discussione si intendeva anche all'articolo 10 *ter*.

FRANCHINA. Io desidero parlare sull'articolo 10 *ter*.

PRESIDENTE. Per dichiarazione di voto?

FRANCHINA. Non per dichiarazione di voto, ma come discussione.

PRESIDENTE. Per ragioni di economia di tempo, avevo comunicato che la discussione dei due articoli 10 *bis* e 10 *ter* sarebbe stata unica.

COLAJANNI POMPEO. Che economia! La economia di che cosa? Del latifondo? Economia della terra degli agrari?

FRANCHINA. Signor Presidente, desidero sapere se esiste una disposizione che autorizzi di potere discutere contemporaneamente due articoli.

PRESIDENTE. Ho già comunicato che gli articoli 10 *bis* e 10 *ter* erano legati l'uno all'altro dal vincolo della subordinazione.

FRANCHINA. Mi consenta di dire che sono articoli di portata nettamente diversa. Io parla di aumenti del contributo da parte dello Stato, mentre l'altro vorrebbe attribuire determinati casi premi di onerosità. Io ritengo, quindi, che l'articolo 10 *ter* rappresenta, così come ha detto l'onorevole Cristaldi, una subordinata all'articolo 10 *bis*, pertanto materia del tutto diversa.

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ho detto che è subordinato al 10 *bis*.

FRANCHINA. Inoltre, dell'articolo 10 *ter* parlato per *incidens* così come dell'articolo 12 *bis* e, quindi, io ritengo che non mi si debba dire, quando si arriverà alla discussione dell'articolo 12 *bis*, sol perchè io, per chiedere una sospensiva, l'ho parzialmente illustrato, che questa sospensione e che dobbiamo senza dubbio discutere.

FRANCHINA. Nel ritenere che l'articolo 10 *ter* non è ancora discusso.

LA LOGGIA. Titubante sulla votazione dello stesso, aderisco in pieno all'articolo 12 *bis*, incorporato all'articolo 12 *bis*, quindi, una sospensiva della discussione.

scussione dell'articolo 10 *ter*, relativo ai premi di onerosità, in modo che esso possa essere discusso assieme all'articolo 12 *bis*. La Commissione credo che non dovrebbe avere nulla in contrario.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma la discussione è preclusa. Non è possibile. Si presenti, allora, un altro emendamento.

NAPOLI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e ricondurli alla serenità!

Io sono fra quelli che sono stati contrari all'approvazione dell'articolo 10 *bis*, perchè mi sono persuaso che non abbiamo i poteri di aumentare o diminuire i contributi in favore dell'uno o in danno dell'altro. Però, con l'articolo 10 *ter* si propone un'altra cosa, che non ha nulla a che vedere con il precedente articolo 10 *bis*. E', quindi, opportuno esaminare obiettivamente se il provvedimento che ci proponiamo di adottare è utile e giusto o se non è né utile né giusto. Qui, in riferimento alla legge del 1933, si dice « si potrà aumentare il premio del 12 per cento in favore delle proprietà inferiori a cinquanta ettari », il che è già previsto dalla legge del 1933, la quale dice.....

CRISTALDI, relatore di minoranza. Ma questo è nella legge sulla colonizzazione.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. La prego di controllare, onorevole Napoli, perchè nella legge questo non c'è.

NAPOLI. Io parlo *in verba magistri*. Se Cristaldi non è « magistro », allora se la prende con la sua coscienza, perchè qui c'è scritto: « Per tutte le proprietà inferiori a cinquanta ettari i contributi dovuti per opere di miglioramento previste dal R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, saranno aumentati del premio di onerosità del 12 per cento previsto dalle vigenti disposizioni. »

RESTIVO, Presidente della Regione. Le opere di miglioramento sono previste.

NAPOLI. Io ho compreso che la legge del 1933 desse facoltà all'Assessore di aiutare gli impossibilitati economicamente, in modo che le opere di trasformazione e miglioramento si compiano. Ritenevo che si volesse tramutare questa facoltà in un dovere. Se è così,

allora dobbiamo ben riflettere, perchè noi abbiamo il dovere di venire incontro a coloro che hanno minori possibilità. Resta, quindi, inteso che il mio intervento ha il presupposto giuridico che ci sia una facoltà, perchè, se questa facoltà non ci fosse, il problema sarebbe da esaminare anche dal punto di vista costituzionale, per sapere se abbiamo o no la competenza ad approvare l'articolo che stiamo discutendo.

LA LOGGIA. *Assessore alle finanze.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. *Assessore alle finanze.* Nel regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, non esiste alcuna disposizione che stabilisca che per i miglioramenti fondiari relativi a tutte le proprietà inferiori a cinquanta ettari debba darsi un premio così detto di onerosità. Invece, l'articolo 19 della legge di colonizzazione del latifondo siciliano del gennaio 1940 prevede che: « In caso di eccezionale onerosità delle opere, potrà essere concesso agli esecutori, dal Ministro dell'agricoltura delle foreste, un premio limitatamente alla costruzione dei fabbricati colonici in misura non superiore al 12 per cento del costo riconosciuto ammissibile a contributo ». Va da sè che questo premio del 12 per cento il Ministro dell'agricoltura potrà disporlo, in quanto nello stato di previsione del suo Ministero esista una cifra stanziata a questo scopo. Ma, se non è previsto lo stanziamento, il provvedimento, che è di semplice carattere amministrativo, non può essere emesso. Quindi, il rilievo fatto in rapporto all'articolo 10 bis sussiste anche per questo articolo, in quanto lo stesso ostacolo che ci ha indotti a votare contro l'articolo 10 bis deve indurci a votare anche contro questo articolo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Signor Presidente, vorrei anzitutto chiarire la questione, in modo che essa possa essere impostata. Il mio articolo 10 ter dice testualmente: « Per tutte le proprietà inferiori a cinquanta ettari, i contributi dovuti per opere di miglioramento previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, saranno aumentati del premio di onerosità del 12 per cento

previsto dalle vigenti disposizioni ».

Il che significa che io mi riferisco al regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, per quanto riguarda le opere ed i contributi da questo decreto previsti, ma non per il premio di onerosità, in quanto per esso mi riferisco alla legge del gennaio 1940 sulla colonizzazione del latifondo siciliano.

NICASTRO. Questo è chiaro.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Quindi, il « magistro » è « magistro » perchè, fino a questo momento, nessun errore. Che poi ci sia o no la competenza è un'altra cosa: io mi sono posto nella condizione di dire che sono dovuti i contributi e il premio di onerosità ed ho fatto pertanto riferimento alla legge del 1933 ed alle altre vigenti disposizioni. La confusione deriva dalla mancata attenzione alla discussione che si era svolta. Ora si pone la questione se esista o non esista una nostra competenza. Io ritengo che la questione degli stanziamenti possa essere esaminata anche sotto l'aspetto che noi dobbiamo necessariamente destinare dei fondi alla riforma agraria.

MILAZZO. *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* In quell'occasione diremo la misura.

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Io avrei desiderato che si fosse parlato delle somme che debbono stanziarsi in sede di formulazione della legge. Questo, comunque, per quanto riguarda il nostro bilancio. C'è una incompatibilità fra la nostra disposizione e quella che riguarda la colonizzazione? Non rientrano le opere previste dalla riforma agraria nelle opere di colonizzazione e non sono esse specificamente riferite alle spese previste dalla legge per la bonifica del 1933? Noi siamo in piena connessione obiettiva. E, se siamo in piena connessione obiettiva, perchè non possiamo disporre di questi contributi? Voi, con questa tesi, ammettete che, se si esegue un'opera che ricade nella negge sul latifondo, si ha diritto al 12 per cento; ma, se invece questa stessa opera ricade nella nostra legge per la riforma agraria, non si ha diritto al 12 per cento.

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste.* Si ha diritto, se ed in quanto.....

CRISTALDI, *relatore di minoranza.* Ora non c'è dubbio che la riforma agraria comprenda e superi la legge di colonizzazione quindi, non può avversi una modifica in d

Comunque, signor Presidente, siccome ~~operando~~ in un campo delicatissimo nei confronti del povero agricoltore, piccolo proprietario, io chiedo con lealtà che mi si dia il tempo di potermi anche convincere e che si sospenda la discussione dell'articolo 10 *ter*, per abbinarla a quella dell'articolo 12 *bis*, in modo da trovare, nei limiti in cui la compatibilità è possibile, un mezzo per non fare perdere agli aventi diritto i determinati contributi previsti dalla legge dello Stato. Io non ritengo che, per virtù di un'altra legge sullo stesso oggetto, che cambia denominazione al di fuori dell'intervento, possa perdersi il diritto al contributo. Infatti, siano opere eseguite per legge sul latifondo, siano opere eseguite per legge per la riforma agraria, purché si risapia a quelle opere si ha il diritto al contributo. Altrimenti, faremmo meglio a distinguere nella nostra legge di riforma, quali sono le opere di colonizzazione e quali sono quelle derivanti dalla nostra legge. Soltanto in questo modo non faremo perdere i contributi. Questa mia obiettiva osservazione pone fuori di ogni discussione che, quanto meno, merita di essere sottoposta all'attenzione dell'Assemblea ed esaminato con maggiore serenità l'adeguamento dell'articolo da me proposto a quelle sono le possibilità legislative.

CASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTRO. L'unica cosa che si può obiettare è l'emendamento dell'onorevole Cristaldi che aggiunge un maggior onere che verrebbe a derivarne la Regione. D'altro canto, sia il testo della discussione all'articolo 47 che l'emendamento dell'onorevole Napoli a tale articolo prevede, per gli eventuali oneri derivanti da varie disposizioni della presente legge e le anticipazioni occorrenti per la rapida esecuzione della stessa, la Regione provvederà a propri, da prelevare dalla rubrica erariale per l'agricoltura e le foreste. Per il motivo che l'articolo compone, io ritengo che dovremmo sospendere la discussione e riprenderla dopo l'adeguamento dell'articolo 47. Infatti, se l'Assemblea approva l'articolo 47, non v'è dubbi che del maggior onere verrà a ricadere, che sia posta ai voti la discussione dell'adeguamento dell'articolo 47 presentato dall'onorevole Cri-

staldi, rinviandola a dopo l'approvazione dell'articolo 47.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Chiedo il rinvio della discussione su questo argomento. Ho votato contro l'articolo 10 *bis* presentato dall'onorevole Cristaldi, perché mi è parso e mi pare tuttavia chiarissimo che l'emendamento proposto poteva essere inficiato da incostituzionalità, in quanto avrebbe modificata, con una norma nostra, l'esecuzione di una legge dello Stato e l'erogazione dei contributi da essa derivanti. E questo non lo possiamo fare. Invece come giustamente ha rilevato l'onorevole Nicastro, diverso è l'articolo 10 *ter*, perché noi, sebbene provvediamo come previsto dalla legge dello Stato, non stabiliamo che i fondi debbano essere quelli stanziati dallo Stato, ma quelli stanziati dalla Regione. Ho chiesto la sospensiva, perché effettivamente è necessario previamente sapere se abbiamo o no questa possibilità, in quanto votare contro potrebbe significare una ingiustizia o, perlomeno, un non concedere una provvidenza a chi la merita, e votare a favore potrebbe fare assumere alla Regione un onere che essa non potrà sostenere. Pertanto insisto nel chiedere la sospensione della discussione dell'articolo 10 *ter*, in modo che ognuno possa conoscere l'onere che dovrebbe essere coperto secondo l'articolo 47 del disegno di legge.

BIANCO. Sono migliaia di miliardi.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Sono miliardi, diecine di miliardi all'anno.

CASTROGIOVANNI. L'onorevole Bianco dice migliaia di miliardi; l'onorevole Starrabba di Giardinelli dice diecine di miliardi. Non sapendo se sono migliaia di miliardi o diecine di miliardi, abbiamo la necessità di saperlo. Questa è la ragione per cui insisto nel chiedere la sospensione.

MILAZZO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Sono insufficienti gli stanziamenti previsti di contributi normali; figuriamoci se aggiungiamo anche questi!

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo ribadire un concetto che poc'anzi ho avuto l'onore di esprimere all'Assemblea. Esiste una disposizione, nella legislazione statale da noi recepita, per cui si può concedere un premio nei casi in cui le opere di miglioramento fondiario si presentino eccezionalmente onerose, ma limitatamente alla costruzione delle case coloniche. Ciò premesso, se dovessimo seguire il ragionamento dell'onorevole Castrogiovanni — che vorrei che mi ascoltasse — potrei anzitutto fargli osservare che non agiremmo nella linea tracciata dalla legislazione statale, perchè questa prevede bensì il premio nel caso in cui l'opera di miglioramento fondiario si presenti eccezionalmente onerosa, ma lo prevede soltanto per la costruzione di case coloniche costruite ai fini della legge sulla colonizzazione del latifondo siciliano. Vero è che la stessa norma potrebbe applicarsi per la esecuzione della legge di riforma agraria, non essendovi ragione di distinguere tra le finalità della nostra legge di riforma e quelle della legge sulla colonizzazione, dato che ambedue devono ugualmente provvedere alla redenzione del latifondo siciliano, al suo popolamento, all'insediamento rurale stabile, finalità sostanzialmente identiche; con l'emendamento proposto però, non agiremmo nella linea tracciata della legislazione statale, ma in senso estensivo di questa, perchè consentiremmo questo beneficio non in vista dell'eccezionale onerosità dell'opera, ma in vista della maggiore o minore estensione del fondo.

Potrei aggiungere — e non vedo perchè non debba farlo, anche se decideremo di sospendere la discussione — qualche considerazione di merito. Non vedo la ragionevolezza di questa disposizione per i fondi inferiori ai cinquanta ettari. Già noi abbiamo stabilito nella nostra legge un obbligo di trasformazione e di miglioramento fondiario per i fondi superiori ai cento ettari; abbiamo anche detto che i piani generali e le direttive di trasformazione possono essere resi obbligatori anche per fondi di minore estensione; ma la norma è per i fondi superiori a cento ettari. Sicchè è chiaro che il maggiore fabbisogno di stanzamenti sarà per tali fondi. Potrà esservi la necessità per i fondi inferiori, ma l'ipotesi normale è quella di un maggiore fabbisogno per i fondi superiori ai cento ettari, per i quali vi è obbligo di eseguire la trasformazione. Si potrebbe obiettare che debbono eseguire le

trasformazioni anche se mancano i contributi di miglioramento fondiario, come è stabilito in un articolo che voteremo; ma ciò non toglie che le somme disponibili debbono stanzarsi più opportunamente in favore di proprietari che ne hanno bisogno in corrispettivo di un obbligo che noi loro addossiamo. La disposizione proposta non mi sembra, quindi, accettabile. La si vorrebbe rinviare al momento in cui faremo una specie di valutazione dei maggiori oneri derivanti da nostre particolari provvidenze, e questa soluzione si potrebbe accettare; ma preferirei che la sospensiva non avesse luogo, perchè, in quanto constatiamo che una disposizione non risponde alle esigenze a cui dovrebbe soddisfare, possiamo senz'altro respingerla.

NICASTRO. Si può modificare.

LA LOGGIA. Assessore alle finanze. Resta, naturalmente, l'articolo 19 della legge sulla colonizzazione, che autorizza l'Assessore, in virtù di esigenze particolari, che sono quelle di onerosità speciali, ad aumentare il contributo per le case coloniche; e a questo sarà provveduto, senza che occorra una nostra particolare norma.

Voglio, inoltre, richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, se dobbiamo addossarci oneri maggiori nel campo dei miglioramenti fondiari, non è detto che dobbiamo farlo soltanto per i fondi con una estensione inferiore ai cinquanta ettari. Noi lo dobbiamo fare per tutte le case coloniche, perchè è nella nostra direzione politica di miglioramento fondiario accordare o no, in maggiore o in minore misura il contributo, in ragione della necessità di favorire l'incremento di determinate opere o colture o di determinare l'insediamento nei fondi. Tutto questo implica una politica di miglioramento fondiario da attuarsi attraverso i piani generali e le direttive di trasformazione. Non possiamo preventivamente stabilire se convenga o no un incremento del contributo per questa o quella opera, e non vorrei che ci impegnassimo in questo; mentre, in rapporto a quel che risulterà dai piani generali, ogni anno, con la legge del bilancio, dovremo stabilire la cifra da stanziare in relazione alle effettive esigenze. Perchè riferirsi solo a fondi inferiori a cinquanta ettari, perchè riferirsi solo a case coloniche? Potrebbe non essere questa la via. Vedremo quali sono i fondi da trasformarsi e quali le provvidenze da adottare, in ragione delle

tempo della riforma fonciaria che ci accingiamo a compiere, a norma della legge di bonifica, la quale prevede che il Ministro della Agricoltura potrà stabilire con suo decreto quali opere, tra quelle di miglioramento fonciario, debbano essere finanziate, provincia per provincia o zona per zona. La quale norma ci dispensa dal provvedere in linea di massima e di principio, e ci consente inoltre di agire in relazione alle particolari zone e alle varie esigenze.

Io riterrei, quindi, più concludente e più opportuno che noi affrontassimo il problema di lo risolvessimo respingendo questo emendamento, che non mi pare abbia ragione di essere. Comunque, se l'Assemblea riterrà di sospendere per ora la discussione, io non sono contrario.

PRESIDENTE. La Commissione esprima il suo parere.

BIANCO. La Commissione è d'accordo col Governo.

NICASTRO. Noi chiediamo che la votazione avvenga per appello nominale.

NAPOLI. Sulla richiesta di sospensiva?

BIANCO. Sull'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicastro ha detto che la votazione della sua proposta di sospendere la discussione dell'articolo 10 avvenga per appello nominale.

NAPOLI. Quindi votiamo soltanto la sospensiva.

ALESSI. Si vota soltanto la sospensiva?

PRESIDENTE. Soltanto la sospensiva.

MONASTERO. Ma siamo d'accordo per la sospensiva.

FRANCHINA. Se siamo d'accordo, non abbiamo l'appello nominale.

CISTRALDI, relatore di minoranza. Allora, sulla sospensiva siamo tutti d'accordo.

GRABBA DI GIARDINELLI. Non tutti d'accordo.

PRO. Presidente della Regione. Se la sospensiva serve a chiarire eventuali incertezze il Governo è d'accordo.

GRABBA, Assessore alle finanze. Noi siamo d'accordo, e siamo all'Assemblea.

PRESIDENTE. Allora è necessario l'appello nominale?

FRANCHINA. A nome anche dell'onorevole Nicastro rinunziamo all'appello nominale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta di sospendere la discussione sull'articolo aggiuntivo 10 *ter* proposto dall'onorevole Cistraldi e di rinviarla a dopo l'approvazione dell'articolo 47.

(E' approvata.)

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva.

Annuncio di presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare e richiesta di procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge di iniziativa dell'onorevole Napoli e che esse sono state inviate alla Commissione per la agricoltura e l'alimentazione (3°): « Composizione del Comitato regionale per la bonifica » (515); « Composizione del Consiglio regionale per l'agricoltura » (516).

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Signori colleghi il presentatore formale di questi due progetti di legge sono io; però vengo incontro ad un emendamento dell'onorevole Nicastro, accettato dal Governo, e ad un disegno di legge del Governo per l'ampliamento del Consiglio dell'agricoltura e del Comitato di bonifica. Abbiamo ritenuto più opportuno, dal punto di vista della tecnica legislativa, di elaborare a parte due progetti di legge di modifica delle leggi regionali con le quali sono stati istituiti il Comitato di bonifica e il Consiglio dell'agricoltura, invece di inserire tali modifiche nella legge sulla riforma agraria. Chiedo, pertanto, poichè il problema ha riferimento alla riforma agraria che stiamo discutendo, che per questi progetti di legge venga adottata la procedura d'urgenza e la relazione orale, in modo che essi possano essere discussi ed approvati dall'Assemblea nella seduta antimeridiana di sabato prossimo.

Risposta scritta ad interrogazione.

DANTE. — All'Assessore delegato ai trasporti ed alle comunicazioni. — « Per sapere:

1) se non ritenga opportuno intervenire presso gli organi centrali, affinché sia istituito a Messina, che ha superato le 8.000 targhe autoveicoli, una sezione distaccata dello Ispettorato compartmentale della motorizzazione civile;

2) se non ritenga opportuno, in attesa di superiore provvedimento, che l'Ufficio di Messina si apra quattro volte al mese piuttosto che due volte. » (1133) (Annunziata il 10 settembre 1950).

RISPOSTA. — Si assicura l'onorevole intergante che, in seguito all'intervento dello

Ufficio dei trasporti, e mio personale, presso le competenti autorità periferiche, con decreto ministeriale n. 9541 del 27 marzo 1950, registrato al foglio n. 16, n. 157, il 20 aprile corrente anno dalla Corte dei conti, a decorrere dal 1° luglio 1950 è stata istituita nello ambito dell'Ispettorato compartmentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Sicilia una sezione con sede in Messina, la cui circoscrizione è limitata al territorio di quella provincia.

A cura del Ministro dei trasporti verrà stabilita la data in cui avrà inizio il funzionamento di detta Sezione. » (14 ottobre 1950)

L'Assessore delegato
VERDUCCI PAOLA.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Napoli.

(E' approvata)

Per la discussione di una proposta di legge.

NAPOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI. Chiedo che sia posta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute la discussione della proposta di legge di iniziativa parlamentare « Espropriazione per pubblica utilità dell'area del costruendo Palazzo della Regione ».

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione
rei al riguardo sottoporre all'Assemblea
ragione di opportunità. Sono d'accordo
fattamente sulla necessità che questo
mento sia trattato al più presto; ma
che fosse messo all'ordine del giorno
seduta di lunedì, dopo le interrogazioni
interpellanze e le mozioni.

PRESIDENTE. Pongo ai voti tale proposta.

(E' approvata)

La seduta è rinviata a domani, alle
10,00, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 21,30.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo